

DLXXVI. SEDUTA

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Congedi Pag. 22541

Commemorazione del senatore Buffoni:

PRESIDENTE	22543
MANCINI	22543
MOMIGLIANO	22544
BERGMANN	22545
TONELLO	22546
ZELIOLI	22547
GAVINA	22547
GASPAROTTO	22547
LOCATELLI	22548
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	22548

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti)	22542
(Trasmissione)	22542

Disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale ed altri: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801) (Seguito della discussione):

MENGI	22549
ROMANO Antonio	22549, 22559, 22565, 22573
JANNUZZI	22550, 22558
GONZALES, <i>relatore</i>	22551, 22558, 22562, 22570
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	22553, 22558, 22560, 22562, 22568, 22570, 22575
DE PIETRO	22557, 22562, 22574
RIZZO Domenico	22559, 22566, 22570, 22573, 22576
TESSITORI	22559, 22562, 22572, 22574
AZARA	22560, 22567, 22570, 22571, 22576
PICCHIOTTI	22560
MUSOLINO	22561, 22563
GIUA	22561, 22569
MAGLIANO	22562, 22575

MANCINI	Pag. 22565
MOLÈ Salvatore	22567
FILIPPINI	22571
ZOLI	22571
VARRIALE	22575, 22576

Interpellanze (Annunzio):

RIZZO Domenico	22577
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	22577
OGGIANO	22577

Interrogazioni (Annunzio) 22577

Relazione (Presentazione) 22542

Ringraziamenti 22541

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Persico per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro d'Austria in Italia ha espresso i ringraziamenti del Governo e del popolo austriaco al Senato per la commemorazione del compianto Presidente Renner.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Informo che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico-economico dell'Agricoltura » (1076-B). (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Informo inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge:

« Assegnazione di lire 350.000.000 all'Istituto superiore di sanità per il completamento dello stabilimento per la produzione della penicillina » (1517).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concessione all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, per porre in grado l'Ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento » (1509);

della 4^a Commissione permanente (Difesa) il disegno di legge: « Modifiche ai limiti di somma previsti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina » (1511);

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge: « Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato » (1513); « Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio

successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria » (1515) e: « Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (1516);

della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge d'iniziativa del senatore Sinforiani ed altri: « Trattamento economico ai professori degli istituti di istruzione superiore collocati a riposo in base al regio decreto legislativo 26 aprile 1935, n. 565 » (1506);

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) il disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, recante agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise » (1512);

della 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per far fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni » (1514).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Bissolati ha presentato, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), la relazione sul disegno di legge: « Norme per l'elezione dei Consigli comunali » (1474).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Per la nomina di componenti
di Commissione parlamentare.**

PRESIDENTE. Informo che all'ordine del giorno della seduta di domani giovedì sarà posta la votazione per la nomina di cinque componenti della Commissione consultiva preve-

duta dall'articolo 49 della legge sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

Ricordo che tale votazione avrà luogo col sistema del voto limitato.

Commemorazione del senatore Buffoni.

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Ancora una volta la breve sosta dei nostri lavori è stata rattristata da un grave lutto: la morte del collega Francesco Buffoni.

Nato a Gallarate il 15 febbraio 1882, egli esercitò a lungo la professione di avvocato con molta abilità e largo successo; ma — sensibile forse anche al monito antico: « essere non un tranquillo, ma un inutile cittadino chi diserta la pubblica cosa » — egli accoppiò ben presto all'attività forense una fervida e feconda attività politica nei ranghi del Partito socialista.

Collaborò a giornali; prodigò la saudente eloquenza nei comizi; pose la sua alta competenza giuridica al servizio di numerose organizzazioni operaie; difese i suoi compagni di fede in numerosi processi politici.

Fu presto consigliere ed assessore nei comuni di Gallarate, di Crema, di Busto Arsizio e consigliere provinciale di Milano.

Fu deputato al Parlamento nel 1919 e il collegio di Milano gli confermò il mandato nella legislatura successiva.

Sopravvenne la bufera fascista e, negli anni calamitosi ed oscuri, la sua opera di difensore coraggioso ed eloquente nei processi politici, spesso clamorosi, non si interruppe, ma si intensificò, esponendolo ad intimidazioni e minacce.

Come era costume, fu aggredito; ebbe la casa devastata e, condannato a cinque anni di confino, dovette espatriare.

Riparò in Francia. A Parigi fu direttore del grande settimanale antifascista « L'Italia libera » e, di là, con costanza implacata e magnanima continuò con la penna e con la parola la lotta contro la dittatura che opprimeva l'Italia.

Rimpatriato, fu eletto deputato alla Costituente, e quelli tra noi che lo ebbero collega in quella Assemblea ricordano i suoi interventi precisi ed efficaci nelle discussioni costituzionali.

Fu anche benemerito Sindaco della sua città natale.

Nel 1948 entrò in Senato.

Tutta una vita, come si vede, di impavido idealista, operoso ed appassionato, spesa per la elevazione dei lavoratori ed in difesa della libertà.

A queste alte virtù civili e politiche egli associava tutte le qualità del « buon lombardo del tipo tradizionale »: cordiale con tutti, senza superbia e senza pretese.

Così il buon lottatore, integro, tenace, animoso, fu circondato dall'unanime estimazione e da universale simpatia.

Noi ricorderemo Francesco Buffoni, e questa Aula custodirà l'eco delle sue parole.

Oggi il Senato, concorde, si inchina, reverente e dolente, alla sua memoria, mentre porge alla famiglia di lui le sue condoglianze più vive.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Onorevoli colleghi, ringrazio a nome del Gruppo dei senatori appartenenti al Partito socialista italiano il nostro illustre Presidente per le sentite parole pronunziate testè in memoria del compagno, dell'amico, del collega avvocato senatore Francesco Buffoni.

Io... non so se sotto l'onda della commozione, che mi pervade, potrò degnamente adempiere all'incarico datomi dal mio Gruppo di dire degnamente dell'Estinto.

All'annuncio della morte mi è parso, che qualcosa di vivo si distaccasse per sempre da me... tutta una giovinezza lontana, irrequieta ed insofferente delle... alte guide del partito, tesa, fin d'allora, alla ricerca della coscienza unitaria del partito, celebratasi finalmente, oggi, a Bologna, dove cercai invano il compagno fedele e dove mi si disse che trovavasi ammalato a Gallarate. Tutto un passato di lotte di speranze, di illusioni e sovente di amarezze... Poi venne il nembo fascista e ci disperse. Lui oltre Alpe, in Francia, io e gli altri al confino, nelle isole mediterranee.

Mi si consenta di rammentare un episodio, che rivela la personalità del defunto e quei tristi tempi. Eravamo nel 1923. Coloro, che vissero, come oppositori sul serio, quelle malvage giornate, ricordano che eravamo insultati dovunque, nel Parlamento, fuori del

Parlamento, per le vie. Il partito massimalista affidò a Francesco Buffoni il posto più pericoloso e più pesante di responsabilità: la direzione dell'« Avanti! », Via Settala n. 22..., la rivedo, la bella casa dell'« Avanti! », la libreria il saloncino, la tipografia, dove troneggiava la migliore rotativa che esisteva in Europa, costruita espressamente e regalataci dagli operai di Berlino. Una serie di articoli contro il fascismo, due articoli contro Farinacci, che, uscito dal sottosuolo delle ferrovie, aveva assunto il mestiere di bravaccio del fascismo, gli procurarono la sfida. Due signori impettiti si presentarono all'« Avanti! », chiesero del direttore... dopo poco andarono via. Buffoni si presentò a tutti noi e lietamente ci annunciò la sfida di Farinacci. Ho accettato — ci dice — e qualunque siano le condizioni... mi batterò.

Il duello ebbe luogo. Da lontano si ascoltavano gli urli minacciosi contro Buffoni delle squadre cremonesi, che assistevano al duello, e gli urli di incitamento a Farinacci.

Il primo scontro fu aspro, ma nulla di fatto. Al secondo scontro i duellanti erano più accesi. Buffoni menava duro, senza parare. Un certo momento una macchia di sangue, che si allargava, apparve sulla bianca camicia del nostro compagno. Si diede l'alt; accorsero i chirurghi, che, dopo aver osservato la ferita, d'accordo, sentenziarono la cessazione dello scontro date le minorate condizioni del ferito.

Le squadre si avvicinarono, presero in braccio Farinacci, lo sollevarono e, osannandolo, si allontanarono. Rimanemmo in pochi. Il chirurgo riosservò la ferita, la specillò, la disinfettò e come se parlasse a se stesso... mormorò: « Provvidenziale ferita! Se invece di essere ferito voi, onorevole Buffoni, fosse stato ferito Farinacci, nessuno sarebbe arrivato incolume a Milano ».

Avvocato di eccezionale valore, oratore efficacissimo. L'anno scorso venne da Gallarate, si presentò a questa tribuna, intervenne sul bilancio del Ministero dell'interno. Un discorso. Molti senatori lo ascoltarono ammirati e mi domandarono entusiasti chi fosse: dissi loro chi era. Uomo di cultura, aveva il vizio del libro e dei giornali. Lo si vedeva dovunque con una grande borsa piena di libri, gli ultimi pubblicati e delle più disparate riviste estere.

Amministratore sagace, vigile, fu sindaco di Gallarate prima e dopo il fascismo. L'amico del popolo, il segretario di tutti, il Sindaco più amato d'Italia.

Uomo di infinita bontà, non disse mai di no ad anima viva. Dava, dava al partito, senza chiedere mai nulla. (*Approvazioni*).

Ma che vale il mio ricordo e la esaltazione di questi pregi? La ricordanza degli umili non si lega soltanto a queste virtù, si salda alle sembianze morali, specie oggi che i valori morali sembrano sperdersi nell'ombra e nella penombra della vita. Integerrimo nella casa, nella vita amministrativa, nella vita politica. Integerrimo nello esilio.

La sua dipartita immatura ed improvvisa ha lasciato nel Partito un vuoto, che non si colma; nei nostri cuori un rimpianto, che non si estingue.

Io ho avuto sempre una predilezione, che oggi con gli anni si accentua, per un verso di Ugo Foscolo: « Sol chi non lascia eredità di affetti, poca gioia ha nell'urna ... ».

Francesco Buffoni lascia una grande eredità di affetti, qui — lo ha or ora attestato il Presidente — fuori di qui, nel Partito, nella natia Lombardia, dovunque egli passò...

Il suo premio, il suo grande premio. Il nostro orgoglio, il nostro grande orgoglio.

Ed è per questo che, a nome del Gruppo dei senatori del Partito socialista italiano, invio alla sua memoria l'ultimo commosso saluto e l'assicurazione che nessuna ala edace di tempo potrà mai cancellare la sua rimembranza dalla storia luminosa del Partito socialista italiano.

MOMIGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOMIGLIANO. Onorevoli colleghi, porgo alla memoria del collega Francesco Buffoni l'omaggio non convenzionale, ma profondamente sentito del Gruppo socialista dei lavoratori; e vi aggiungo con particolare commozione la mia espressione personale di accorato rimpianto per una lunga e fedele amicizia che aveva resistito ai contrasti ideologici e che soltanto la morte ha ora potuto spezzare.

Ci eravamo incontrati nella lontana giovinezza. Egli era allora repubblicano nella natia Gallarate, io socialista nella finitima Varese; ma ben presto il suo bisogno di azione, la sua natura combattiva lo chiamarono in campi di

maggior attività, ed egli fu socialista; e da allora per lunghi anni abbiamo fianco a fianco combattuto le stesse lotte politiche in tutta quella zona, le medesime battaglie del lavoro. Se oggi è invalsa l'usanza nei partiti di massa di distinguere l'attivista dal comune militante, si può ben dire che Francesco Buffoni dal giorno del suo ingresso nelle file socialiste è stato un attivista, sempre, attivista in ogni campo, attivista nel campo professionale, nella pubblica amministrazione, come giornalista, come propagandista ed agitatore. Tutta intera la sua vita, tutte le ore della sua intensa giornata sono state sempre permeate da questa grande fede socialista, a cui si era votato. Come avvocato egli è stato il patrocinatore generoso, spontaneo, entusiasta quando si trattava di difendere in qualunque parte d'Italia qualche vittima politica. Io stesso posso ricordare di averlo avuto spontaneamente mio difensore in processi politici e di stampa. Come giornalista egli fu inflessibile ed intransigente; fu forte nell'attacco, abile sempre nelle schermaglie polemiche e nella difesa. Egli, nel giornalismo, adoperava la penna con quello stesso slancio di combattente con cui altre volte ha sguainato la spada, perchè c'era nella sua natura quasi come l'eredità di quello spirito impetuosamente combattivo che era proprio della vecchia democrazia.

Francesco Buffoni non soltanto per l'episodio del duello fra lui e Farinacci, che è stato qui ricordato e che veramente lo caratterizza, fu uomo di grande coraggio, e ricordo che nella sua prima giovinezza alle sue prime battaglie giornalistiche non esitò ad accettare una serie di sfide che gli furono mandate da ufficiali di Gallarate che si sentivano offesi da un suo articolo sul giornale « Popolo e Libertà ». La sua natura battagliera, la dirittura del suo carattere, la sua devozione sconfinata per i principi di libertà e di giustizia lo designavano naturalmente come un bersaglio di primo piano alla violenza fascista allorchè in Italia ogni norma di convivenza civile dovette piegare sotto il tallone ferrato della dittatura.

Distruttagli la casa, incendiatogli lo studio, impeditogli qualunque esercizio professionale, egli, come tanti altri, ha dovuto lasciare ogni cosa più cara e diletta e prendere la via dell'esilio. Ma nella lontana terra di Francia,

nei lunghi anni in cui egli colà ha vissuto a fianco delle figure più alte e intemerate dell'antifascismo, continuò la sua battaglia come direttore del giornale « Italia Libera », organo dei fuorusciti antifascisti. Quando venne la Liberazione, egli ha ritrovato fra i suoi concittadini la fiducia, la gratitudine, l'amore con cui li aveva dovuti abbandonare, ed egli subito si immerse con più fervore di prima nella sua instancabile attività di pubblico amministratore, di giornalista, di propagandista, di agitatore, di professionista. Vissuto in un ambiente ricco per commerci e per industrie, assistito anche da una solida preparazione giuridica, egli avrebbe potuto facilmente guadagnarsi una clientela ricca, proficua. Ma non fu e non volle essere mai niente altro che l'avvocato dei poveri, dei perseguitati, delle vittime della ingiustizia sociale; fu il consulente di tutti, degli operai angariati, degli inquilini sfrattati, delle pubbliche amministrazioni in lotta contro l'autorità tutoria, delle cooperative che soccombevano sotto le vessazioni e la incomprensione fiscale.

Io vi posso dire, onorevoli colleghi, per la conoscenza che ho di quelle plaghe dove anch'io ho combattuto le sue identiche battaglie, che la sua morte ha veramente privato i lavoratori del Varesotto e del Gallaratese del loro più valido sostegno. Finchè nel mondo si onoreranno la dirittura di carattere, la devozione sconfinata ad un alto e nobile ideale, il fero coraggio per la difesa dei deboli, il nome di Francesco Buffoni non potrà mai essere dimenticato. Egli ha veramente onorato i nostri consessi parlamentari ed ha soprattutto onorato la sua professione che per lui niente altro è stata che una missione severa e coraggiosa. Egli è stato per tutta la sua vita il nobile artiere che ha speso la propria attività esclusivamente in opere di bene. La morte è venuta violentemente a strapparli all'amore delle moltitudini operaie di quelle plaghe. Ma egli, come ricordava con le parole foscoliche l'amico Mancini, ha lasciato dietro di sé una immensa e ben meritata eredità di affetti.

BERGMANN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGMANN. Onorevoli colleghi, è vero: noi ora onoriamo, come è stato detto dai colleghi Mancini e Momigliano, un idealista, un

puro. Consentite che con la parola di dolore e di affetto del Gruppo repubblicano porti una testimonianza personale, forse la più antica tra quanti siamo qui. Eravamo insieme sui banchi del liceo e Buffoni, un ragazzo alto e semplice, precoce in quella maschia voce profonda che abbiamo udito purtroppo per breve tempo in questa Aula, era precoce anche nell'orientamento dei suoi sentimenti e del suo pensiero. Egli era forse il solo della classe che si occupasse di politica e che venisse designato dai compagni quale destinato alla vita politica. Erano gli anni della fine del secolo quando Filippo Turati svolgeva il suo apostolato suscitando forze di redenzione, di elevazione sociale e speranze, speranze in parte fondate, in parte oggetto tuttora di discussione nell'umanità. Il verbo di Turati era accolto da molti, era ascoltato con grande rispetto da tanti giovani che frequentavamo, in quegli anni e dopo, i suoi comizi; anche quanti, guidati da un senso critico diverso, non potevamo accogliere il sistema, pure non potevamo sottrarci al calore umano che promanava dalla sua parola e alle speranze che essa suscitava. Buffoni credette fin dalla prima giovinezza e fu tutta la vita fedele; noi per questo oggi ci sentiamo tutti riuniti nell'onorare la sua vita che fu, come è stato detto, dedizione totale a qualsiasi causa di difesa di popolo, a qualsiasi causa di elevazione, a qualsiasi causa di solidarietà sociale. Una vita di scrittore, di propagandista, di lottatore, di combattente della resistenza, di perseguitato dalla dittatura, di consigliere, di sindaco, di deputato, di senatore, nella quale egli con mirabile coerenza e devozione attuò l'ideale nel quale credeva, l'ideale del quale fu assertore tenace e sempre soldato operoso.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, è con profonda commozione che mi associo all'omaggio reverente e commosso che il Senato tributa alla memoria di Francesco Buffoni.

Io ebbi con lui relazioni fraterne ed affettuose fin dagli anni della giovinezza ormai lontana; ed anche quando era lontano, quando i casi della vita interrompevano per vario tempo le nostre relazioni, anche allora spesso pensavo a lui, mi appariva allo sguardo dell'animo la sua figura fatta di bontà. Francesco Buffoni

potè tanto nel Partito socialista e nella sua azione perchè egli era una creatura di eccezione, profondamente buona. Ricordo che io in un comizio di Francia, insieme al compianto Renaudel, dissi che non si può essere socialisti se non si è profondamente buoni; e Francesco Buffoni era profondamente buono. C'era un senso di umanità nel suo animo che esplodeva in tutti gli atti della sua vita, in tutti gli atteggiamenti del suo pensiero. Non era un fanatico, non era l'uomo che si accende facilmente e poi facilmente si spegne nella sua fede; egli era venuto al socialismo portato dall'ardore della sua anima attraverso lo studio. Era coltissimo Francesco Buffoni. Non c'erano pubblicazioni che potessero interessare lo sviluppo del pensiero umano che non trovassero in Francesco Buffoni lo studioso. Capiva che il socialismo è un eterno divenire ed è anche una eterna ricerca della verità nel campo economico, sociale e politico. Ed egli potè esplicitare la complessa opera sua di socialista, di combattente con una visione sempre serena. Non era uomo autoritario che dettava sentenze, che distribuiva maledizioni agli avversari, ma era l'assertore pacato, sereno della sua fede, sempre, anche quando ciò significava un sacrificio.

Francesco Buffoni resterà nella storia del movimento socialista italiano tra le figure più care, tra le figure indimenticabili. Noi gli volevamo tanto bene! Noi vedevamo in lui un compagno ed un fratello, ed ora è scomparso, se ne è andato anche lui, povero Francesco, tra le ombre al di là della vita; non sentiremo più la sua voce, i suoi accenti, ma l'eco di quegli accenti e di quella voce resteranno eterni nel nostro cuore e resteranno soprattutto nel cuore del popolo italiano, perchè il popolo italiano comprende ed ammira coloro che sanno interpretare il suo animo.

Alla memoria dunque di questo nobile caduto vada il nostro omaggio, omaggio che ci lascia maggiormente addolorati, perchè tutte le figure più belle e nobili del nostro movimento sociale sono scomparse. Noi ci sentiamo ormai vecchi e stanchi e vediamo diradarsi le file dei nostri compagni. Ma non importa, c'è nelle leggi della vita una verità: tutto quello che si è fatto di bene nella vita si perpetua attraverso le generazioni. Noi non domandiamo ad una fede religiosa il premio

di quel che può essere un combattimento duro e valoroso, domandiamo solo — e questo lo otteniamo — che nell'animo delle generazioni quel che di bene abbiamo potuto fare, quel che di giusto abbiamo potuto proclamare si perpetui, perchè l'umanità ha bisogno di sfuggire alla schiavitù, all'obbrobrio della vita presente.

A Francesco Buffoni, che fu soldato della libertà e soldato del socialismo, vada il nostro saluto. La memoria sua resterà nel nostro cuore come resterebbe quella di un fratello perduto.

ZELIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI. Il Gruppo della Democrazia cristiana si associa al dolore della famiglia e della parte politica di lui. Eloquentemente di Francesco Buffoni ha detto il Presidente. Erano la sua bonomia e modestia che caratterizzavano la sua vita e la sua persona, cioè le virtù di quella nostra buona gente lombarda che proprio dalla parola di lui ha sentito affermare la necessità che la democrazia parlamentare e la democrazia politica siano intonate a questo spirito.

Noi, più giovani nella professione, nella vita politica e nella vita parlamentare, desideriamo questi esempi perchè desideriamo imparare anche e non solo da un'alta cattedra o da un alto scanno, ma da quella virtù che si produce a favore della collettività più misera e bisognosa in quell'azione nella quale vogliamo seguire l'esempio dei maestri. Maestri non della cattedra, ma della vita spesa a favore delle popolazioni che più hanno bisogno.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Quando scompare un amico e un compagno, l'amico e il compagno più anziano che rimane deve prendere la parola come nel mio caso e non può non ricordare la base dell'attività spirituale, materiale e politica dello scomparso, cioè ricordare 30, 40 anni fa quando ci si è conosciuti e ci si è dato modo di stimarci vicendevolmente, quando l'amicizia non è stata una parola vacua ma basata su dati di fatto nell'azione di tutti i giorni. Buffoni avvocato con me parecchie volte ha difeso dei miseri dal '19 al '22; amministratore pure con me operò sulla medesima linea ideologica e politica; ha fatto tutto quanto era possibile

fare nell'epoca in cui gli anni erano ancora verdi e la vita piena di speranze.

Oggi lo debbo piangere come amico ed a nome del Gruppo cui appartengo. Al Gruppo socialista potrà arrivare buona la parola di chi modestamente vi parla perchè sentita, perchè attraverso le vicissitudini e il lungo travaglio, quando la bufera fascista aveva sconvolto le nostre amministrazioni, rimanemmo fermi alle nostre idee, l'uno da una parte l'altro dall'altra; oggi dopo la nuova affermazione di quella che si definisce democrazia, era inevitabile che noi due ci si fosse trovati ancora stretti nella medesima idealità ed affratellati, anche se una esperienza diversa ha portato a me la convinzione sì di diversa azione, ma anche la certezza che le realizzazioni ideologiche e pratiche delle due correnti non potranno non derivare che da una intesa fra i due gruppi. Per queste ragioni ideali, sentimentali e pratiche personalmente e a nome del mio Gruppo porto l'ultimo saluto allo scomparso e, alla sua famiglia, sentite condoglianze.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Una parola sola dirò per il Gruppo indipendente. La manifestazione di pianto che la città di Gallarate sabato scorso ha tributato alla salma di Francesco Buffoni è la dimostrazione più eloquente dell'amore che egli nutriva per il popolo e dell'amore che il popolo gli ricambiava. E se Milano è stata presente al funebre rito con il suo Sindaco in persona, ciò vuol dire che ha inteso recare a quei funebri l'omaggio della popolazione e dell'anima lombarda.

Colleghi di Francesco Buffoni di lunga data ed avversari, ma mai nemici, nel campo politico e nel foro, noi avvocati ricordiamo di lui il desiderato collega e il temuto ed ammirato avversario. E nella vita politica lo ricordiamo gladiatore inflessibile, indomabile propugnatore delle sue idee, e mai domato. Sensibile ai dolori altrui, insensibile ai propri dolori. Perciò egli resta figura caratteristica ed espressione di quel sano e forte tipo lombardo che non piega alla sventura e che tiene alta in ogni occasione e di fronte a tutti la propria bandiera.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, parlo brevemente di Francesco Buffoni, come collega suo nella vita amministrativa milanese e nella famiglia dell'« Avanti! ».

Sindaco di Crenna e, più tardi, di Gallarate, era amatissimo da quelle popolazioni per la spiccata competenza e la grande cordialità che lo faceva davvero, come ben disse il nostro Mancini, amico di tutti, fratello tra i fratelli.

Consigliere provinciale di Milano, portò in quel nostro consesso i tesori dalla sua esperienza amministrativa e la fermezza della sua fede. Ricordo, tra gli altri, un episodio che rammenta di certo anche il collega Enrico Gonzales, che presiedette quell'Ente: quando i fascisti, imbalanziti dalle paure del Governo e dai tangibili aiuti dei grandi industriali e dei grossi padroni terrieri, gettarono, dall'alto della tribuna, in una delle ultime sedute, un petardo nell'aula, Buffoni fu tra quelli che insistettero perchè la riunione continuasse, come infatti continuò, chiara sfida alla violenza inutile.

Come giornalista egli ci fu tanto vicino, prezioso compagno e forte incitatore nei giorni in cui la rabbia nemica bruciò l'« Avanti! », e noi tutti, redattori e collaboratori, andammo affannosamente in cerca di un'altra più modesta e lontana sede dove, ogni tanto, passavano, irridendo e bastonando, le squadre della dittatura che credevano — illuse! — di disperdere con la forza brutale il movimento socialista che nessuno ha potuto e può fermare.

Deputato, Francesco Buffoni fece il suo dovere fino all'ultimo.

Poi dopo la distruzione della sua casa e la condanna al confino, fu l'amarissima vita dell'esilio.

Quanti stenti inenarrabili, quante profonde amarezze, quante delusioni sempre fuggite dalle serene parole incitatrici di Filippo Turati, di Claudio Treves, di Pietro Nenni!

Per l'opera di Francesco Buffoni al Senato rileggete i resoconti stenografici: i suoi interventi, le sue interrogazioni, orali e scritte, dimostrano, se pur ve n'è bisogno, l'instinguibile amore per il popolo e la difesa leale, franca, aperta della libertà, bene supremo e insopprimibile.

Una delle sue ultime chiare, efficaci proteste fu per il diritto alla parola, solennemente affermato dalla Costituzione, alla quale tutti, dal più

alto al più umile cittadino, dobbiamo stretta ubbidienza.

Ma vi furono in Francesco Buffoni due qualità che renderanno sempre cara a tutti la sua compianta memoria: la cordialità e la fermezza serena dei suoi convincimenti.

Egli, militante fedele, era amico personale di tutti. Quante volte disarmò gli avversari e li convinse con la sua tranquilla voce suadente!

Ma amò soprattutto e sopra tutti la sua, la nostra grande idea: l'idea socialista. Egli era davvero un « compagno » nel vero senso della parola, così come Edmondo De Amicis la spiegò in una pagina indimenticabile.

Nell'ultimo colloquio che ebbi con lui, egli, che mi era più che amico fratello, ricordava commosso il profondo significativo verso del poeta: « Tu sol, pensando, o ideal sei vero! ». E concludeva — e mi par questo il suo testamento politico che noi tutti socialisti in quest'ora grave e grigia facciamo nostro —: « Credo nell'avvento di una società più buona e fraterna che seppellisca per sempre questa così ingiusta e belluina: credo, oggi più che mai, nell'avvento del socialismo ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa al cordoglio del Senato per la morte del senatore Buffoni. Avvocato, giornalista, uomo politico, amministratore, parlamentare; in ogni campo e in ogni arena, da ogni tribuna e da ciascun posto di responsabilità egli fu un combattente tenace ed invitto per il suo ideale. Noi ci inchiniamo alla sua memoria e siamo sicuri che il suo ricordo sarà di esempio e di guida alle giovani generazioni.

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Varriale ed altri: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » d'iniziativa del senatore Varriale ed altri.

Ricordo che la discussione generale di questo disegno di legge, iniziata nella seduta del 29 novembre u.s., fu poi rinviata, su proposta del Presidente della 2^a Commissione permanente, per permettere alla Commissione stessa di esaminare approfonditamente le proposte di modificazione delle quali nella predetta seduta fu annunciata la presentazione da parte del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Ricordo il mio intervento del 29 novembre ultimo scorso e rilevo che la battaglia parlamentare fu allora combattuta soprattutto per dare all'articolo 176 del Codice penale un carattere giudiziario, anziché amministrativo, nel senso che fossero le stesse autorità giudiziarie che emanarono la condanna, o quelle superiori, a concedere la liberazione condizionale. Riconosco ora che gli emendamenti proposti dal Governo nella massima parte sono accettabili, e ritengo che sia equo non opporsi al parere del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 4, nuova edizione. Non ritengo con ciò che sarebbe sfigurato il carattere giudiziario impresso dal progetto Varriale all'istituto, di cui all'articolo 176 del Codice penale. Bisogna, però, porre un termine all'invio delle considerazioni alle Corti di appello competenti da parte del Governo.

In proposito proporrò un emendamento, con cui si concede un massimo di trenta giorni, subordinatamente all'accettazione da parte del Senato dell'emendamento governativo.

A questo punto mi preme richiamare l'attenzione del Senato sull'articolo 27 della Costituzione che si riassume nel perseguire la rieducazione e conseguentemente l'emenda del colpevole. Il quale deve essere messo in grado, con l'emanazione di nuovi provvedimenti assistenziali, di reinserirsi nella società senza marchi di infamia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge del collega Varriale ha il suo grande pregio nell'aver affidato il provvedimento all'Autorità giudiziaria, vale a dire nell'aver determinato la competenza naturale. Infatti uno dei nostri grandi cultori del diritto penale, il Manzini, in una nota di commento all'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice penale, si meravigliava come si fosse

arrivati fino al Ministro per un provvedimento che sostanzialmente molto si avvicina alla condanna condizionale; invero la liberazione condizionale e la condanna condizionale sono due istituti che hanno qualcosa di affine. Il Manzini trovava strano che per un provvedimento sia competente l'Autorità giudiziaria, mentre per l'altro la competenza è del Ministro. Il disegno di legge peccherebbe di eccessiva larghezza, mitezza dovuta forse alla grande bontà d'animo del collega Varriale e all'indirizzo politico degli altri firmatari del disegno stesso.

Ora, per quanto riguarda la precisazione, il riportare nei giusti limiti questo istituto che viene modificato, trovo esattissimo l'emendamento all'articolo 1 presentato dal Governo. Il disegno di legge così come era stato redatto originariamente non fissava alcuna misura della condanna che può consentire la liberazione condizionale. L'emendamento apportato dalla Commissione fissa invece due anni. « Il condannato — esso dice — a pene detentive non inferiori agli anni due, ecc. »; l'emendamento governativo eleva a tre anni e mi sembra esatto per le considerazioni che dirò.

Nel caso di condanna a tre anni di pena detentiva il condannato può richiedere la liberazione condizionale dopo aver scontato un anno e mezzo, se non recidivo. Entro questo tempo il condannato deve aver dato prova di buona condotta tale da far giustificare il provvedimento. Ora l'articolo 173 del regolamento degli istituti di prevenzione e di pena prescrive che occorre che il condannato sia stato classificato « buono » e questa classifica dipende dalle valutazioni della condotta, da tutto il tenore di vita del condannato, da come svolge il suo lavoro nella scuola, nelle funzioni religiose, nelle relazioni con gli altri detenuti, e tutto ciò non basta perchè vi sono ancora gli articoli 191 e 192 del regolamento degli istituti di prevenzione e di pena che stabiliscono che occorre la relazione del direttore del carcere e del giudice di sorveglianza. Ora tutta questa istruttoria presuppone una certa permanenza in carcere per poter esaminare se effettivamente vi sia stato quel ravvedimento. Fissando la condanna a due anni, e concedendo il beneficio all'individuo che ne ha scontati la metà, a me pare che la permanenza in carcere sia ridotta a così

poco per cui non è facile accertare il ravvedimento, che è il presupposto del provvedimento.

Ecco quindi che trovo esattissimo l'emendamento governativo che tende a portare a tre anni la condanna, il che meglio consente agli organi competenti di accertare il ravvedimento avvenuto.

Nello stesso articolo 1 si dice: « La concessione della liberazione condizionale non importa come necessaria conseguenza la sottoposizione del liberato alla vigilanza di cui all'articolo 230, n. 2, del Codice penale ». Ora, anche per questo comma è intervenuto un emendamento del Governo. La misura di sicurezza presuppone la pericolosità, vale a dire costituisce una azione puramente preventiva, dipendente da un determinato comportamento rivelatore di uno stato individuale socialmente pericoloso, di cui bisogna tener conto. Trattasi di un provvedimento di carattere profilattico, di carattere cautelativo, di carattere quasi intimidatorio. Quindi, modificando l'articolo 230, n. 2, del Codice penale, noi veniamo a modificare l'istituto della libertà vigilata, la quale ha una funzione di controllo su coloro che vivono in stato di libertà ma che, per i loro precedenti o per la loro condotta, legittimano uno stato di sospetto. Quindi lasciare senza nessun custode chi è liberato condizionalmente, non mi sembra molto prudente, in considerazione dei tempi eccezionali. Pertanto modifichiamo, sì, l'istituto della liberazione condizionale, ma non l'istituto della libertà vigilata; modificando nel senso sopracitato l'articolo 230 del Codice penale, possiamo creare un precedente che in avvenire potrà risultare pericoloso e dar luogo ad inconvenienti.

Così anche nello stesso articolo 1 è detto: « ... la sottoposizione alla libertà vigilata non importa preclusione alla riabilitazione » (articolo 179, n. 1, del Codice penale). Ora, la finalità della riabilitazione è di reintegrare il soggetto nella capacità giuridica menomata per quanto si attiene alla irrogazione delle pene accessorie. Sorge qui un quesito: noi sappiamo che i provvedimenti di misura di sicurezza sono indeterminati nel tempo; ora la liberazione condizionale si dà dopo cinque anni dalla esecuzione della pena, oppure in casi di condanna condizionale quando la sentenza è passata in giudicato. Quindi potrà verificarsi il

caso in cui la misura di sicurezza, non determinata nel tempo, è ancora in vita mentre sono trascorsi i cinque anni per poter domandare la liberazione condizionale. Si potrebbe quindi dare la liberazione condizionale ad un tizio che è ancora sottoposto alla libertà vigilata. Ecco il motivo per cui desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto.

Un'altra disposizione che trovo eccessivamente mite, è quella con la quale si vuole concedere la liberazione condizionale anche al condannato all'ergastolo, secondo alcuni dopo che abbia scontato trenta anni, secondo altri dopo venticinque anni di pena. Noi dobbiamo tener conto a questo riguardo che l'ergastolo viene dato per lo più per efferati delitti. Questa legge è già a conoscenza di molta gente, ed io stesso ho ricevuto delle segnalazioni con le quali si manifesta la preoccupazione in cui vengono a trovarsi i prossimi congiunti delle vittime.

Essi dicono che si troveranno in imbarazzo il giorno in cui vedranno l'uccisore dei loro congiunti ritornare nel paese dove furono consumati i delitti. Bisognerebbe almeno correggere nel senso che il liberato non possa tornare nel luogo dove fu commesso il reato. Noi abbiamo il dovere di interessarci anche delle famiglie delle vittime.

Per quanto riguarda poi la competenza, sono d'accordo con il Governo. Ora, nella legge, si parla del luogo dove il detenuto sconta la pena. A me pare che sia più indicato affidare la competenza al magistrato del luogo dove fu consumato il delitto, perchè il magistrato deve rendersi conto dell'impressione che desterà nel pubblico la liberazione condizionale.

Queste brevi considerazioni ho voluto fare perchè, accogliendo gli emendamenti esposti, il disegno di legge potrà essere approvato e potrà dare garanzia di buon funzionamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Una sola osservazione su questo disegno di legge. Esso — secondo il testo governativo — prevede l'applicabilità della liberazione condizionale dalla pena ove la condanna sia non inferiore ai tre anni. Vi è un altro istituto, quello della sospensione condizionale della pena, che funziona quando la pena non sia superiore ad un anno. Sicchè per i condannati da uno a tre anni non c'è nessun bene-

ficio. Costoro sono i derelitti della sorte, i dimenticati dalla giustizia penale! Io ritengo che, ai fini dell'organicità del sistema legislativo, occorre che l'istituto della liberazione condizionale dalla pena sia applicabile dove finisce la possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena. Altrimenti si avrebbe l'assurdo che possa verificarsi quel che si è verificato per un recente provvedimento di condono, che l'imputato debba cioè supplicare il giudice di applicargli una pena superiore ai tre anni, perchè, con tre anni e un mese egli avrebbe diritto a chiedere la liberazione condizionale a metà pena; con due anni e undici mesi, no.

Per questi motivi ritengo che il criterio generale della legge debba essere posto in questi termini: l'istituto della liberazione condizionale dalla pena comincia là dove finisce l'istituto della sospensione condizionale della pena. (*Approvazioni e consensi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gonzales.

GONZALES, relatore. Non vorrei che, come accade troppo spesso nelle discussioni in cui sono particolarmente competenti i signori avvocati, anche qui su questa provvida legge si facesse una accademia. L'istituto della liberazione condizionale, di cui all'articolo 176 del Codice penale, è un modesto istituto che ha cercato di attuare fin dal 1931 il principio che poi la Costituzione stabilì nell'articolo 27: e cioè che la pena non debba essere solo una retribuzione di giustizia ma anche un tentativo, un metodo di rieducazione e di emenda del colpevole. La prova dal 1931 ad oggi di questo istituto è stata ottima. Anche la Commissione incaricata delle riforme urgenti al Codice penale, all'articolo 152 del progetto preliminare per il libro primo, ha allargato l'istituto: così il nostro collega Varriale con la leggina che oggi propone al Senato, senza attendere il maturare del lento seme della riforma del Codice.

I punti che mi sembrano ancora in discussione, in funzione degli emendamenti proposti dal Governo e dai colleghi, sono particolarmente tre, sui quali dirò il parere della Commissione. Di quale sentenze di condanna l'istituto si preoccupa? Dove comincia la possibilità di applicare l'istituto della liberazione condizio-

nale? Se è vero che l'istituto non è ispirato da concetti pietistici ma da concetti di utilità sociale, di diritto utile oltre che giusto, la logica è per il testo del disegno di legge Varriale, e cioè senza limitazione aprioristica relativamente alla gravità della condanna.

Ho detto che la logica è per il testo proposto dal collega Varriale anche perchè evidentemente il suo testo tende a favorire i delinquenti minori, le condanne a pene meno gravi; però contro questa logica astratta si oppone un criterio di ragionevole empirismo. Si dice: ma la liberazione condizionale è in funzione di una prova costante di buona condotta del detenuto; un periodo di esperimento serio è pur necessario: per questo il Codice vigente stabilisce l'applicazione alle condanne di cinque anni al minimo. Come al solito si è venuti a un compromesso, non i cinque anni di minimo di cui all'articolo 176; neanche i tre anni di minimo di condanna di cui alla relazione della Commissione per la riforma del Codice penale; ma due anni. La metà della pena cioè il periodo di esperimento, è un anno e in questo tempo il detenuto ha possibilità di dar prova di ravvedimento presunto.

Personalmente sono del parere del senatore Jannuzzi che ha parlato testè. Egli propone di fissare il minimo della sentenza di condanna in anni uno: il relatore vi propone l'applicabilità dell'istituto alle pene superiori a un anno, perchè fino a un anno c'è il beneficio della sospensione condizionale della pena e dopo può funzionare l'altro beneficio per i detenuti che siano degni di particolare considerazione: la liberazione condizionale.

Per questo credo su questo primo punto della disputa d'interpretare il pensiero della Commissione dicendo che accettiamo l'emendamento del senatore Jannuzzi: al primo articolo del progetto di legge, alle parole: « il condannato a pena detentiva non inferiore agli anni due », come era proposto dalla Commissione, si potrebbero sostituire le parole: « il condannato a pena detentiva superiore a un anno ».

Il secondo punto su cui forse si discuterà riguarda i condannati all'ergastolo per i quali il disegno di legge Varriale propone la liberazione condizionale quando l'ergastolano abbia espiato trenta anni di pena. La Commissione ha diminuito questo limite a venticinque. So

che si può dire che la pena dell'ergastolo è una pena che travalica i concetti della temporaneità, che è veramente la condanna a vita, che è un sostitutivo più o meno crudele della pena di morte; è l'eliminazione dell'individuo dalla società, è l'esclusione della possibilità che egli vi ritorni. Si possono dire queste cose. Ma intanto questo principio assoluto è violato dall'Istituto della grazia, perchè è in sede di grazia, o in sede di commutazione di pena con provvedimenti individuali (come del resto sono provvedimenti individuali tutti quelli della liberazione condizionale) che l'ergastolano può essere restituito alla società per sovrana clemenza. L'articolo 27 della Costituzione non esclude dalla sua considerazione l'ergastolo; dice che tutte le pene si propongono l'emenda, la rieducazione del condannato. Ora, è un po' difficile che l'ergastolano disgraziato, se sappia di non potere avere neanche la speranza della liberazione condizionale dopo venticinque o trenta anni di buona condotta, possa rieducarsi ed emendarsi. Rieducarsi ed emendarsi per che cosa? Per il cimitero! E poi vi è il concetto umano di non fare dei disperati neanche negli ergastoli. Per cui la Commissione insiste nel suo testo, nel quale la pena da espiare con buona condotta per l'ergastolano è limitata a venticinque anni. L'emendamento del Governo mi pare che sia per trenta anni; non è difficile l'accordo: e vorrei pregare il Sottosegretario di Stato di aderire al criterio della Commissione.

Il terzo punto, ed è forse il più interessante, riguarda l'autorità competente a concedere, oppure a revocare poi, la liberazione condizionale. Fino ad ora toccava al Ministro. Il Governo ha proposto in linea principale un emendamento soppressivo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge Varriale, per il quale la competenza a concedere il beneficio è invece della Corte di appello, con una procedura che tra un minuto vedremo. Si tratta di un vecchio istinto storico di tutte le istituzioni che tendono a difendere la competenza, l'eternità dell'istituzione medesima. Fra le prerogative del Ministero di grazia e giustizia, oggi vi è la concessione della liberazione condizionale: non ci si rinuncia così *sic et simpliciter*. Però l'evoluzione del pensiero giuridico italiano, e non soltanto italiano, è nettamente

contraria. Tutti quei provvedimenti, anche in sede di esecuzione, che decidono un punto, che in buona sostanza possono diminuire la stessa pena irrogata dalla sentenza, che regolano la libertà individuale del cittadino, hanno riguardo più alla funzione giurisdizionale che alla funzione amministrativa, anche se possa concorrere per la definizione della funzione amministrativa il criterio dell'individualità del provvedimento. Lo stesso progetto di riforma al libro I del Codice penale si augura che l'Istituto venga garantito dalla funzione giurisdizionale.

Il disegno di legge Varriale all'articolo 3 vuole che la competente sia la Corte di appello del distretto ove il condannato trovasi ad espiare la pena. Il testo della Commissione prescriverebbe invece che competente sia la Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna. Mi pare che, anche con il consenso del senatore Varriale, si sia tutti d'accordo su questa seconda formula, perchè la Corte di appello del luogo ove è stata pronunciata la condanna ha gli elementi migliori per giudicare del fatto, dell'uomo e del suo ambiente.

In queste condizioni il Governo aveva proposto in via principale di sopprimere la competenza dell'autorità giudiziaria, lasciando le cose come oggi sono. Però il Sottosegretario, da quel giurista che è, ha fatto una subordinata. Ha detto cioè: sia pur competente la Corte di appello, però essa, in quella breve fase di istruttoria e di informazioni che deve assumere sul caso, comunichi al Ministro la istanza di liberazione condizionale, ed il Ministro restituirà questa istanza con le osservazioni che crederà opportune.

E tutto ciò senza neanche fissare un termine? Sarebbe possibile in tal modo, in teoria, che si verifichi uno ostruzionismo o doloso o colposo in modo che non si possa mai addvenire ad una decisione! La Commissione quindi è contraria a questo « previo parere del Governo ». Basta la Corte di appello, basta l'istruttoria che questa fa, basta la conclusione scritta del Pubblico Ministero e l'eventuale memoria del difensore. Ma se per avventura il Senato accogliesse in linea di principio l'emendamento del Governo, la Commissione proporrà che sia almeno fissato un termine, proporrà cioè un

emendamento aggiuntivo all'emendamento, stabilendo un termine di 30 giorni perchè il Ministro comunichi le sue « considerazioni ». Come i colleghi vedono, le tre questioni su cui particolarmente si potrà svolgere la discussione sono tutte imperniate sul principio che questo non è un istituto pietistico, ma è un istituto che si sforza di attuare l'articolo 27 della Costituzione, è per un criterio di utilità sociale nella lotta contro la delinquenza. (*Approvazioni. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Brevissime considerazioni da parte del Governo. Debbo constatare anzitutto che su questa proposta di legge, presentata dai senatori Varriale, Bei e Musolino, si è formato, si può dire, l'universale consenso, anzi, l'entusiastico consenso del Senato; entusiastico consenso, non soltanto sotto il profilo della bontà sostanziale dell'istituto e dei suoi sviluppi, ma anche sotto il profilo che, attraverso l'approvazione di questa legge, si avrebbe un caso di attuazione di una norma costituzionale e precisamente dell'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale la pena ha per fine l'emenda del condannato. L'unica voce contrastante, se non erro, è stata quella del senatore Mazzoni. Ora, di fronte a questo universale consenso della Camera, di fronte a questa proposta di legge che d'altronde merita la più alta ed attenta considerazione, non posso che inchinarmi. Mi corre soltanto l'obbligo di esporre rapidissimamente le ragioni che hanno determinato in me, non dirò tanto un atteggiamento di contrasto, quanto piuttosto una posizione di perplessità circa il contenuto e circa il tempo, il momento in cui questo disegno di legge sta per essere approvato.

Se noi esaminiamo i lineamenti dell'istituto della liberazione condizionale qual'è contemplata dal vigente Codice penale e i lineamenti della liberazione condizionale quale viene delineata dalla proposta di legge Varriale, troviamo che nell'uno e nell'altro caso l'istituto intrinsecamente considerato conserva perfettamente eguale la sua essenza originaria, essenza originaria che, a mio avviso, è caratterizzata da tre elementi. Anzitutto la liberazione

condizionale si presenta e resta secondo la proposta Varriale come un beneficio di carattere facoltativo da parte di chi (sarà un organo giudiziario o governativo, questo adesso non importa) sarà competente ad attribuirlo; facoltativo perchè — e questo è un elemento distintivo dell'istituto della liberazione condizionale da altri istituti che sono stati considerati come analoghi per giustificare la competenza dell'organo giudiziario, come per esempio la riabilitazione — l'istituto è essenzialmente discrezionale in questo senso: che mentre, per esempio, per la riabilitazione non vi è facoltà di concederla o negarla da parte del giudice, in quanto la riabilitazione deve essere concessa quando ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge, invece, sia secondo il Codice vigente, sia secondo la proposta di legge Varriale, concordemente, l'istituto della liberazione condizionale, per quanto condizionato a determinati elementi, resta un provvedimento facoltativo; facoltativo, ripeto, nel senso che esso, anche data la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi, che vedremo poi, considerati dalla legge come condizione della concessione della liberazione, può essere tuttavia negato. (*Interruzione del senatore Molè Salvatore*).

Mi limito a rilevare un dato oggettivo, proprio del diritto penale vigente, e che resta immutato, secondo la proposta di legge Varriale. Il Senato, riesaminando questo aspetto dello istituto, può anche eliminare la discrezionalità della liberazione, può anche renderla obbligatoria, quante volte si accerti la presenza delle condizioni sotto le quali la concessione può essere data. Avrei molte riserve da fare ancora, ma, se vuole, il Senato può anche innovare più profondamente. Quel che a me preme osservare è che la proposta Varriale non muta, non modifica il carattere fondamentale facoltativo che la liberazione condizionale ha secondo il Codice vigente. Teniamo dunque presente che, anche in presenza delle condizioni, date le quali può essere concessa la liberazione, questa può essere negata.

In secondo luogo, oltre che provvedimento facoltativo, la liberazione condizionale è, anche, un provvedimento condizionato alla esistenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi: oggettivi, relativi alla durata della

pena espiata ed alla durata della pena da espiare; soggetti riguardanti il soggetto che chiede il beneficio della liberazione condizionale. Ora, relativamente a questo secondo ordine di requisiti (i requisiti soggettivi relativi al condannato) io debbo osservare che anche a questo proposito la proposta di legge Varriale non introduce nessuna novità, nessuna variazione o modificazione rispetto alla formula già adottata dal Codice penale. Si tratta di stabilire infatti se il condannato, attraverso la sua condotta, possa giustificare una presunzione di ravvedimento.

Ora, onorevoli colleghi, quali sono gli elementi che possono attualmente circoscrivere la ampiezza estrema di discrezionalità, nel valutare la presenza o meno nel condannato di quella buona condotta che fa presumere il ravvedimento e quindi fa pensare che la pena abbia raggiunto il suo fine, la emenda?

MOLE SALVATORE. Vi è il rapporto.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Di rapporti, onorevoli colleghi, io ne vedo ogni giorno, sono dei rapporti estremamente smilzi, estremamente tipici, generici, dei rapporti che non hanno mai un riferimento preciso e concreto alla figura del condannato, sono dei rapporti per cui veramente ci si trova ogni volta di fronte a un caso doloroso di coscienza, perchè con gli elementi che ci vengono offerti, sia dal direttore del carcere che dai giudici di sorveglianza e da tutte le altre autorità che vengono sentite, non si ha veramente nessun elemento preciso per stabilire se nel caso concreto esista veramente la condizione prevista dalla legge. (*Interruzione dell'onorevole Molè Salvatore*). Questa è la realtà. Ora è evidente che, data questa situazione, la prima cosa da fare è di innovare profondamente la legislazione vigente e i regolamenti per quanto riguarda le relazioni che gli organi responsabili dell'esecuzione della pena debbono dare, onde ottenere una configurazione precisa del condannato, elementi concreti in base ai quali si possa veramente decidere sulla possibilità o meno di concedere il beneficio.

In altri termini ritengo, personalmente, che la prima cosa da fare in questa materia sarebbe di modificare la legislazione vigente, e di istituire in Italia, come avviene in altri Stati, la cartella del condannato, che dovrebbe

darci la figura precisa di questa persona, il suo *curriculum vitae*, la sua fisionomia, con la sua storia, negli anni precedenti la condanna, e negli anni della esecuzione della pena, con tutti gli elementi che la scienza più progredita oggi consente, in modo che la concessione del beneficio non sia un atto di pietà, ma un atto effettivamente fondato e giustificato. Oggi, siamo sinceri, si procede nell'oscurità.

Ora, cosa significa, data questa situazione della legislazione, situazione che riflette poi lo stato di un istituto che è ancora in una fase grezza, e che, tuttavia, lascia intravedere grandi sviluppi, cosa significa a questo punto spostare la competenza del potere di concedere la liberazione condizionale dall'autorità governativa all'autorità giudiziaria?

RIZZO DOMENICO. Significa osservare la Costituzione, articolo 13.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Rizzo, l'articolo 13 dice: « La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ». Mi permetto di osservare che qui l'interesse costituzionalmente garantito è l'interesse del soggetto, del cittadino a non subire restrizioni, limitazioni della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Ma, onorevoli colleghi, la liberazione condizionale non è una limitazione, per la quale è prevista la garanzia costituzionale. (*Interruzione del senatore Molè Salvatore*). Tanto più che, secondo la proposta Varriale, la liberazione non importa necessariamente la libertà vigilata. (*Interruzione del senatore Mancini*).

Ho seguito il suo ragionamento, senatore Mancini. Ella pensa e sostiene che, se è prevista la garanzia per la limitazione, implicitamente la garanzia vale anche per la liberazione. Ma non è così, perchè dobbiamo considerare un po' a fondo questo istituto, ancora un po' nebuloso, della liberazione condizionale. È un provvedimento concreto e discrezionale, sia nel momento della concessione, che in quello della valutazione della condizione soggettiva, cui è condizionato. È un provvedimento di natura giurisdizionale? Dice l'onorevole Rizzo: la do-

manda di liberazione è un incidente nella fase di esecuzione della sentenza di condanna. Non sono di questa opinione: la esecuzione della pena non si converte necessariamente in provvedimenti di natura giurisdizionale. Incidente di esecuzione: potrei comprenderlo in caso di rifiuto, di mancato accoglimento della domanda di liberazione, per quanto anche in questa ipotesi non si possa prescindere dalla considerazione che la liberazione interviene dopo una sentenza passata in giudicato, e interviene, come ho spiegato, come provvedimento facoltativo.

Comunque, la liberazione in se stessa, indipendentemente dall'organo competente a concederla, che cosa è? Atto di funzione giurisdizionale o esecutiva? È diffusa l'opinione che essa è un atto che modifica la esecuzione della pena; le modalità di esecuzione della pena. Ma giustamente, a mio avviso, si è osservato che non è così, perchè nella modificazione delle modalità di esecuzione della pena si dovrebbe comprendere non solo la possibilità di ridurre la pena, ma anche di aumentarla. Viceversa è prevista solo la possibilità di limitarla. Ma poi stiamo alla realtà degli istituti. La liberazione non è una modificazione dell'esecuzione della pena, perchè il momento prevalente in essa è la concessione della libertà, anche se vigilata (e secondo la proposta Varriale non necessariamente). La liberazione, quindi, se mai, si avvicina alla grazia; essa è un atto di clemenza, che si distingue per le condizioni particolari cui è subordinata e che la giustificano.

D'altra parte tutti sanno che se una corrente autorevolissima ritiene che tutto ciò che concerne l'attività punitiva ha carattere giurisdizionale, altri ritengono che nell'esercizio dell'attività punitiva, che si svolge dopo la condanna, si ha esercizio di funzione amministrativa. Dunque, la dottrina è divisa e incerta. Ora, se è esatto, come penso, che la liberazione condizionale, come procedimento in cui viene in rilievo il momento della concessione della libertà, si avvicina a provvedimenti di grazia, essa, come atto concreto di clemenza non è, per se stessa, un atto di natura giurisdizionale, costituzionalmente di competenza del giudice, ma un atto di natura politica di governo. E ciò spiega la norma del Codice penale come la norma proposta dal senatore Varriale, secondo la

quale la concessione della liberazione condizionale è un provvedimento facoltativo, mai obbligatorio. Vogliamo trasformare la natura del provvedimento? Facciamolo pure, ma osservo che questa natura discrezionale è precisamente in relazione con la natura politica del provvedimento. Aggiungo subito, perchè non vi siano equivoci, che vedo nella liberazione condizionale un atto politico, nel senso tecnico della parola, vale a dire un provvedimento che è bensì condizionato a considerazioni personali del condannato, della sua condotta carceraria, ma un provvedimento che è anzitutto condizionato da considerazioni di interesse generale dello Stato, considerato nella sua unità, per cui si giustifica in questo caso meglio una competenza di un organo unitario e centrale quale il Ministro della giustizia che non un organo, anzi, un complesso di organi giudiziari, aventi competenze tecniche limitate. Per questo, in via subordinata, e proprio per tener presente e per soddisfare almeno in parte a questa esigenza che nella concessione della liberazione condizionale non si può, comunque, prescindere da considerazioni anche di interesse generale, così che bisogna tener conto non solo della figura del condannato e della sua condotta e del suo ravvedimento, ma anche di altre considerazioni attinenti alle ripercussioni sociali della liberazione, e alla efficacia preventiva della norma penale, specie in ordine a gravi reati che presentano accentuata frequenza e particolare allarme; per questo, in via subordinata, ho proposto un emendamento inteso a permettere che, anche trasferita la competenza a concedere la liberazione dal Guardasigilli all'Autorità giudiziaria, questa possa valutare caso per caso le considerazioni di interesse generale che il Governo crederà di far presenti al giudice, che ne terrà il conto che crederà, considerazioni che non sono neppure un parere, ma che tuttavia, mi sembra, non possono non essere fatte presenti all'autorità competente.

Onorevoli senatori: ho esposto le ragioni, e molto semplicemente, che hanno giustificato e che giustificano, a mio avviso, le perplessità che ho manifestato. Ma, ripeto, mi inchino di fronte all'unanime consenso del Senato. Ho presentato degli emendamenti e credo che sul-

le questioni di carattere particolare non sarà difficile intendersi.

Una sola osservazione devo aggiungere: che le obiezioni e le perplessità che vi ho proposto ed esposto, traggono origine da un'unica preoccupazione: quella di non modificare un istituto che potrà avere più ampi sviluppi attraverso una disciplina giuridica non adatta. Credo di poter affermare, con esplicita sincerità, che ambizione di potere e spirito di conservazione di competenza, finora propria del Ministero di grazia e giustizia, sono sentimenti estranei all'animo di chi ha l'onore di parlarvi. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura nel testo della Commissione:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 176 del Codice penale è modificato, come segue:

« Il condannato a pena detentiva non inferiore agli anni due il quale abbia scontata metà della pena ed abbia dato prova costante di buona condotta così da far presumere il suo ravvedimento, può essere ammesso a liberazione condizionale, se il resto della pena non superi i cinque anni.

« Il beneficio si applica anche: a) al condannato recidivo (ai sensi dell'articolo 99 capoverso Codice penale) quando abbia espiato almeno tre quarti della pena; b) al condannato all'ergastolo, quando abbia espiato almeno 25 anni della pena.

« La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

« La concessione della liberazione condizionale non importa come necessaria conseguenza la sottoposizione del liberato alla vigilanza di cui all'articolo 230, n. 2, del Codice penale. Tale misura potrà essere applicata quando il giudice competente alla concessione della liberazione, la riterrà opportuna secondo i criteri fondamentali stabiliti per l'applicazione delle misure di sicurezza.

« In questa ipotesi, peraltro, la sottoposizione alla libertà vigilata non importa preclusione alla riabilitazione (articolo 179, n. 1, del Codice penale) ».

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento così concepito: « Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Il testo dell'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, che ha scontato metà o, se recidivo nei casi preveduti dall'articolo 99, tre quarti di pena e ha dato prova costante di buona condotta così da fare presumere il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, qualora il resto della pena non superi i cinque anni. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando ha espiato almeno trenta anni della pena.

« L'ammissione alla liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

« La liberazione condizionale non è consentita se il condannato, dopo scontata la pena deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva ».

Questo nuovo testo dell'articolo modifica sostanzialmente il testo della Commissione soltanto in tre punti: nella durata minima della pena detentiva che dà al condannato la possibilità di essere ammesso alla liberazione condizionale: due anni secondo la Commissione, tre secondo il Governo; nel numero degli anni che il condannato all'ergastolo deve avere espiato per poter godere del beneficio della liberazione condizionale: 25 anni secondo la Commissione, 30 anni secondo il Governo; nell'ultima parte dell'articolo, in quanto l'ultimo capoverso del testo governativo è sostitutivo del quarto e quinto capoverso del testo della Commissione.

Avverto che il senatore Tessitori ha proposto di sopprimere, nel primo capoverso, le parole: « così da far presumere il suo ravvedimento ».

Ha proposto altresì di sopprimere il terzo capoverso.

Al principio del primo capoverso i senatori Jannuzzi, Menghi, Ciampitti, Tartufoli, De Pietro, Page e Bosco hanno proposto la seguente dizione sostitutiva: « Il condannato a pena detentiva superiore ad un anno, il quale abbia scontata, » ecc.

I senatori Ghidini, Anfossi, Bocconi e Filippini hanno formulato una proposta di modificazione tendente ad aggiungere al secondo capoverso la seguente lettera: « c) al condannato a 30 anni di reclusione, quando abbia espiato almeno 20 anni della pena ».

Da parte dei senatori De Pietro, Jannuzzi, Magliano, Menghi, Gerini e Anfossi sono stati, infine, presentati due emendamenti: l'uno tendente a sostituire, nel secondo capoverso, alla dizione della lettera a) la seguente: « al condannato recidivo, esclusi i casi previsti nei numeri 2 e 3 del capoverso e ultima parte dell'articolo 99 »; l'altro mirante a sopprimere la lettera b).

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Se l'onorevole Presidente non avesse nulla in contrario, chiederei di poter svolgere subito il mio emendamento alla lettera a) del secondo capoverso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Pietro, per illustrare il suo emendamento sostitutivo della lettera a) del secondo capoverso.

DE PIETRO. Onorevoli colleghi, ho da fare una premessa di carattere generale, che si riferirà, oltre a questo emendamento, anche all'altro mio, che il Senato sarà chiamato a discutere. Diceva l'onorevole Gonzales, relatore, che questa legge non può essere ispirata e determinata da motivi pietistici. Ciò è ovvio, perchè per delle ragioni di pietà non si è chiamati a fare delle leggi. Le leggi devono rispondere alla funzione legislativa. Ma non vorrei poi che, nonostante questo principio così autorevolmente affermato, nel corso dell'applicazione della legge si scivolasse appunto nel criterio pietistico.

I signori senatori sono da me invitati a riflettere su questo punto. Si dice che il provvedimento è ispirato al fine di attuare il principio costituzionale che contempla l'emenda.

Su questo possiamo anche consentire: si può anche ammettere il caso di un recidivo emendabile o che dimostri di essersi emendato. Ma i giuristi, gli avvocati e, indipendentemente dalla competenza specifica, tutti coloro che esercitano la facoltà dell'osservazione e del senso comune, comprendono perfettamente che cosa significhi un recidivo ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'articolo 99, capoverso, o, peggio, ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 99. Il concepire come applicabile la liberazione condizionale a coloro i quali non solo non hanno dato prova di una inclinazione ed emendarsi, ma hanno dato, nel corso della loro carriera, la prova del contrario, mi sembra una esagerazione che ci fa cadere proprio nel criterio pietistico. I recidivi specifici e reiterati potrebbero trovarsi nella condizione di domandare, ai sensi di questo disegno di legge, la liberazione condizionale; ma io sono di opinione che, in questi casi, la legge non risponderebbe effettivamente ai criteri generali del diritto, accordando cotale facoltà.

Non è immaginabile che coloro i quali hanno dato prova di non essersi emendati neanche dopo l'espiazione del rigore della legge, che non ha influito affatto sulla loro coscienza, e siano tornati a delinquere, possano avere dato prova di emenda unicamente perchè hanno scontato, in buona condotta, un anno di reclusione della pena, ultimamente irrogata. Per un impulso della mia coscienza giuridica, desidero che resti fermo questo concetto, così espresso: cioè la mia contrarietà, anzi la mia avversione, a questa inclinazione ad un vero e proprio pietismo verso chi ha dimostrato di non essere degno nemmeno di considerazione. Mi rivolgo agli avvocati, a coloro cioè che sono edotti della materia. Non escludo il caso di un recidivo che possa beneficiare della liberazione condizionale, ma bisogna che costui non si trovi in quelle condizioni che abbiano dimostrato non soltanto l'incapacità ad emendarsi, ma, al contrario, la perseveranza nella violazione della legge. In questi casi la mia coscienza giuridica non mi consente di essere favorevole alla liberazione condizionale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gonzales, relatore, per esprimere il parere della Commissione.

GONZALES, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento, perchè il collega De Pietro non tiene conto che si tratta di un istituto eminentemente facoltativo. Il testo dice: « La Corte di appello ha facoltà di concedere previo il parere, ecc. ». Ora, in queste condizioni, se veramente il recidivo non ha dato nessuna prova di emenda — come è possibile e come in via assoluta non si può escludere — la Corte di appello respingerà la richiesta; ma che *a priori* si voglia negare che anche un recidivo specifico reiterato (per chissà quale serie di sventure e di contrarietà), possa ad un certo punto — ed è anche anti-cristiano il concetto — pentirsi, emendarsi, ravvedersi, che si debba escludere *a priori* questo, non mi pare giusto. Per questo la Commissione insiste e per l'applicabilità dell'istituto agli ergastolani e per l'applicabilità dell'istituto a tutti i recidivi.

VARRIALE. Per i recidivi, poi, c'è l'articolo 176 che risolve in pieno la questione, cioè c'è il Codice vigente.

DE PIETRO. Ne riparleremo all'attuazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Indubbiamente le considerazioni che sono state fatte dal senatore De Pietro meritano attento esame, perchè si presentano, almeno apparentemente, dei casi in cui vi sono tutti gli elementi per escludere anche la possibilità della emenda, che viceversa è alla base della concessione del beneficio.

Comunque, è fuori dubbio che, dal punto di vista umano, e — soggiunge qualche altro collega — dal punto di vista cristiano, la possibilità di emenda non si può escludere *a priori*, e non è quindi da escludere *a priori*, a mio avviso, in nessun caso nemmeno la possibilità di un beneficio come la liberazione condizionale.

Ripeto, tuttavia, questa domanda: in questi casi particolarmente gravi è migliore interprete delle esigenze necessarie della coscienza sociale e degli interessi generali un organo di Governo o un magistrato? È questo ancora il problema che io pongo all'Assemblea.

MANCINI. Non c'è dubbio: un magistrato, e della stessa sede in cui è stato commesso il reato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannuzzi per svolgere il suo emendamento.

JANNUZZI. Non ho bisogno di ripetere quello che ho detto in sede di discussione generale, tanto più che la Commissione ha accettato l'emendamento. Risponde a un motivo sistematico che la liberazione condizionale cominci là dove l'istituto della sospensione delle pene finisce, per non lasciare nel mezzo un vuoto in cui ci siano condannati che non hanno diritto nè all'uno nè all'altro beneficio.

Quello che si potrebbe obiettare è che, trattandosi di pena breve, manchi il tempo sufficiente per stabilire se vi sia stato o no il ravvedimento: anche qui però si può ripetere quel che è stato detto poco fa per i recidivi e cioè: poichè è una facoltà discrezionale e non un obbligo concedere la liberazione, quando l'autorità competente ritenga che il tempo decorso non sia stato sufficiente per stabilire se il ravvedimento vi sia stato, tutt'al più respingerà la proposta. Ma l'obiezione in sè non è sufficiente a superare il grave argomento della ingiusta sperequazione di trattamento a danno di chi ha avuto una condanna più grave.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Personalmente non sono favorevole all'emendamento, in quanto non vedo alcuna connessione fra l'istituto della liberazione e quello della sospensione, che hanno natura nettamente diversa. Quindi non è necessario che il minimo della pena per fruire della liberazione coincida con il periodo massimo della pena prevista dal Codice penale per la concessione della sospensione della pena.

D'altra parte mi pare che non si tratti di un problema da risolvere con sistema empirico. Non si tratta di stabilire un criterio empirico: se la liberazione condizionale ha per fondamento essenziale la buona condotta del carcerato, che fa presumere il suo ravvedimento, a me pare che un minimo di tempo necessario per avere gli elementi da cui presumere l'emenda, sia indispensabile. Ora, se si tiene presente questo fondamento soggettivo, e la netta distinzione che va fatta, circa la loro natura e la loro finalità, fra la liberazione e la sospensione, a me sembra che

1948-51 - DLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

7 FEBBRAIO 1951

un minimo di pena debba essere stabilito per la concessione del beneficio. La Commissione proponeva due anni; il senatore Ghidini aveva fatto presente che due anni non sono sufficienti, perchè spesso abbiamo condannati molto accorti e se quindi il periodo di buona condotta non ha per lo meno un minimo di adeguatezza, a me pare che noi riconduciamo sempre più l'istituto nel vago e nell'incerto, e quindi forse compromettiamo quello che è il possibile sviluppo dell'istituto stesso, che può avere un avvenire grande, ma che deve essere anche circondato dalle necessarie cautele.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Ritengo che occorra fissare, anche per armonizzare l'articolo, un minimo della condanna, che deve rappresentare un congruo periodo di tempo che dia la possibilità a tutti gli organi competenti di istruire le pratiche e di accertare l'effettivo costante ravvedimento. Come si fa a parlare di costante ravvedimento quando riduciamo il periodo minimo a pochi mesi durante i quali il condannato può avere simulato il ravvedimento? Andiamo piano! Si tratta di cose semplici ma che hanno le loro conseguenze. Bisogna dare la possibilità di accertare un effettivo ravvedimento, evitando la simulazione. E, soprattutto, non dobbiamo mettere in imbarazzo il giudice. Ci saranno quelli che, condannati a sedici anni, dopo otto mesi chiederanno la liberazione condizionale; avremo così un cumulo di pratiche che non sarà facile esperire. Poniamo invece un limite logico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Jannuzzi tendente a sostituire, nel primo capoverso dell'articolo 1, alle parole « non inferiore agli anni due » le altre « superiori ad un anno ».

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Credo che se la intenzione dei proponenti onorevoli Varriale, Musolino e Bei non fu quella di fare una legge pietistica ancor meno fu quella di aggravare la situazione attuale di certi condannati. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato sullo stato della legislazione vigente. C'è una legge del 1942, che è stata prorogata in forza di un decreto-legge 1946, ed è quella che si applica;

per essa non è affatto necessario il minimo di condanna per ottenere la liberazione condizionale. Si è riconosciuto cioè e si attua, oggi, quel criterio massimo che era nell'originario progetto Varriale. Ora con l'osservazione, che non vuole essere vincolativa dal punto di vista scientifico, dell'onorevole Jannuzzi, che collega la liberazione condizionale all'istituto della sospensione condizionale della pena e che ha indubbiamente un notevole valore pratico perchè tende ad evitare incongruenze nelle zone di condanna nelle quali non sarebbe possibile applicare nè l'uno nè l'altro beneficio, si tende a rifissare quel limite che ora non c'è. Ora che si vuole di più? Abbiamo bisogno di un termine utile per accertarci della emenda avvenuta? È questo il concetto? Ed allora questo termine è correlativo alla misura della condanna? Ed allora si capisce che per un reato di lieve entità per il quale sia stata comminata una condanna di lieve entità, il termine potrà essere anche estremamente breve. Qui si tratta di carcerazione, onorevoli colleghi, e non si può dimenticare quella dura realtà che in effetti essa è. Sei mesi di carcerazione per un determinato soggetto possono talora significare addirittura il crollo della sua esistenza. E non si deve intervenire con un provvedimento di carattere eminentemente facoltativo che terrà conto, soprattutto, delle condizioni del soggetto? Sarà il magistrato colui che concederà o meno la liberazione condizionale tutte le volte che sarà nella certezza o nella presunzione dell'avvenuto ravvedimento; ma voler fissare il limite anche al di là di quello che propone il senatore Jannuzzi, mi pare veramente non solo volere peggiorare la situazione attuale, ma volere addirittura che si respinga questo disegno di legge.

Voterò quindi per l'emendamento Jannuzzi che mi pare il minore dei mali.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Jannuzzi è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora la parola al senatore Tessitori perchè illustri il suo emendamento tendente a sopprimere dal primo capoverso le parole: « così da far presumere il suo ravvedimento ».

TESSITORI. Basta una osservazione molto semplice per capire la ragione del mio emenda-

mento repressivo. Io mi sono domandato, quando ho letto il testo della Commissione e poi il testo del Governo, il perchè di questa aggiunta all'articolo 176 del Codice penale. Infatti nell'articolo 176 questa condizione non è prevista e il motivo è evidente. L'aver tenuta buona condotta dandone per di più prova costante è un dato sostanzialmente obiettivo, mentre invece lo stabilire, da parte di colui che deve decidere della domanda di liberazione condizionale, se con la buona condotta costante vi è ravvedimento, implica un giudizio lasciato eccessivamente a discrezionalità. Infatti, una delle due: o questo giudizio ha come suo presupposto il dato obiettivo della buona condotta, ed allora è inutile dire anche che bisogna esprimere questo giudizio; o la buona condotta è un elemento obiettivo inutile, se poi vi sia chi possa, nonostante la buona condotta, decidere che il detenuto non è presumibile possa ravvedersi. Mi pare che ciò significhi un abbandonare completamente a criteri di carattere soggettivo e discrezionale la valutazione di elementi che dovrebbero essere il più possibilmente di natura obiettiva.

Per questa considerazione penso che il mio emendamento debba essere accolto, anche per non aggiungere un elemento nuovo che verrebbe a snaturare l'istituto come prospettato dal Codice penale.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Debbo dichiarare che la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento repressivo proposto dal senatore Tessitori, perchè il ravvedimento è proprio l'elemento base della liberazione condizionale. Se noi eliminiamo questo elemento o non lo fissiamo in maniera chiara e come presupposto, viene proprio a verificarsi quello che paventa il senatore Tessitori, cioè che si verrà a discutere se la buona condotta abbia o no funzionato nel senso del ravvedimento. Noi vogliamo la liberazione condizionale proprio perchè si affermi il principio che il ravvedimento del condannato porta alla sua riabilitazione. E tutto ciò non può che essere presuntivo.

Non si può quindi fare assolutamente a meno di questo elemento, eliminando il quale, ripeto, verremmo a svuotare del suo contenuto l'istituto di cui discutiamo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io debbo dichiararmi contrario all'accoglimento dell'emendamento repressivo proposto dal senatore Tessitori, perchè se fosse accolto tale emendamento e quindi la base per la concessione della liberazione condizionale fosse soltanto la buona condotta, lo istituto della liberazione condizionale, come diceva l'onorevole Azara, perderebbe la sua figura specifica. Infatti, la liberazione condizionale è in stretta correlazione con la finalità della pena: cioè con l'emenda del condannato. Ora è evidente che ci può essere una buona condotta, cioè un comportamento esteriormente corretto, ma puramente passivo, da parte del condannato, comportamento dal quale però non si può trarre nessun elemento tale da far presumere l'emenda del condannato stesso. Ora, la buona condotta ha importanza come elemento dal quale si può desumere se il condannato si sia veramente emendato, ma non mi pare che basti la buona condotta genericamente considerata, ma occorra la buona condotta in quel senso specifico voluto dall'istituto, e cioè come riflesso della avvenuta emenda.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Sono d'accordo perfettamente con l'emendamento dell'onorevole Tessitori perchè per me è un pleonasma quello che si vuole aggiungere. Infatti, come diceva benissimo il collega Tessitori, la buona condotta è un fatto che deve essere costante ed obiettivamente certo. Domanderei, e me lo sono domandato prima io, che cosa deve conseguire alla prova costante di buona condotta data da un detenuto. Evidentemente la constatazione del suo ravvedimento. Se poi la buona condotta è frutto di un artificio perchè il condannato, dopo questo esperimento, possa essere dichiarato ravveduto, allora l'indagine si fa più difficile. Occorrerebbe uno spettroscopio che non è dato potere avere per leggere e vedere se questa buona condotta è frutto o effetto di una malizia, o di un vero stato nuovo di pentimento e di redenzione. Quello che ho sentito dire dianzi dal valoroso collega De Pietro non mi sembra giusto, perchè non possiamo chiudere in un cerchio di

ferro la vita e l'anima degli uomini. Saremmo altrimenti dei giudici infernali. Invece bisogna essere giudici umani e pensare che nel lato più nascosto del più incallito delinquente c'è ancora uno spiraglio per il ravvedimento. Questa è la ragione per la quale voto a favore dell'emendamento dell'onorevole Tessitori.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. A nome del Gruppo comunista dichiaro di votare a favore dell'emendamento Tessitori. Faccio rilevare tanto al Sottosegretario quanto alla Commissione che essi dimenticano che ci sono un giudice di sorveglianza, un Consiglio di disciplina composto dal direttore del carcere, dal cappellano, dal medico, dal comandante le guardie, che quando si riuniscono per dare un giudizio collettivo sanno benissimo se l'individuo merita o no il beneficio della condizionale, e nel loro rapporto possono certamente dire qual'è la situazione del condannato. Quindi la preoccupazione della Commissione e del Sottosegretario cade di fronte a questi organi di vigilanza che nei rapporti possono stabilire con esattezza la situazione in cui si trova il condannato.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Signor Presidente, le chiedo scusa se debbo fare una dichiarazione di voto e se essa sarà un po' più lunga del solito; ma io non sono un giurista — e nemmeno un chimico in questo momento, caro Picchiotti — ma sono un semplice ex carcerato e quindi sento il dovere di interloquire. Avrei dovuto parlare prima su questo disegno di legge per fare una dichiarazione di carattere generale, comunque la faccio ora, e quindi, ripeto, chiedo scusa al Presidente se esco fuori dal Regolamento.

Io sono favorevole alla tesi espressa dall'onorevole Tessitori, anzi dirò che sono anch'io preoccupato del fatto che nell'articolo 176 del Codice penale è stabilito, fra le altre condizioni, che il carcerato ha diritto al provvedimento di liberazione condizionale se « abbia dato prove costanti di buona condotta ». Sapete voi cosa significa la buona condotta nel carcere? Io stesso nella Commissione parlamentare di riforma carceraria, dei cinque gradi di punizione del condannato, avevo proposto di abolire i primi due. Ad esempio, una condizione per essere pu-

nito può essere la seguente: che il detenuto, quando viene chiamato per comunicazioni dalla Direzione o dal comandante e non segue la via tracciata dalla guardia che l'accompagna, oppure volge il capo inavvertitamente per osservare quello che avviene intorno, può essere redarguito ed avere il rapporto dalla guardia, e può essere punito. Voi, colleghi, direte: ma quale è la guardia che fa un reclamo per cose di questo genere, per cose così esigue? Ciò può dipendere anche dal fatto che tra gli uomini qualche volta vi è una specie di incompatibilità di carattere, una specie di avversione reciproca che può derivare da una semplice occasionale conoscenza; tra una guardia ed un detenuto molto spesso vi è questa antipatia, ed allora succede che la guardia fa rapporto alla Direzione semplicemente perchè il detenuto, in quelle tenui forme, viola il regolamento.

Io ripeto che avevo pregato il Presidente della Commissione di riforma carceraria di tener presente questo fatto, e che quindi i primi due commi riguardanti le punizioni — che vanno dalla sospensione dal passeggio alla cella di isolamento qualora si violi il regolamento carcerario — venissero senz'altro aboliti perchè, dicevo, non v'è nessun detenuto che possa sottostare a questo regolamento carcerario senza incorrere in una benchè minima violazione di esso, e di conseguenza essere punito.

Vogliamo noi quindi ancora dare la possibilità, con questo disegno di legge, alla Direzione, e talvolta unicamente al personale carcerario, di giudicare dell'opportunità o meno di concedere la liberazione condizionale, e di stabilire chi è che deve godere di questo beneficio? Ecco perchè io sono perplesso non solo di fronte alla perplessità stessa dell'onorevole Tessitori, ma anche di fronte a quell'inciso dell'articolo 176 del Codice penale, « chi abbia dato prove costanti di buona condotta » che ho prima ricordato, perchè la prova costante di buona condotta, con i cinque gradi di punizione che oggi vigono nel regolamento carcerario e che probabilmente vigeranno nel regolamento che sarà approvato, metteranno il detenuto in condizione di dover completamente sottostare ai voleri del personale carcerario. Non voglio fare osservazioni sulla maturità di questo personale, ma dico che vi sono elementi che non sono molto distanti dagli uomini che

1948-51 - DLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

7 FEBBRAIO 1951

hanno peccato. Quindi dare a questo personale la facoltà di stabilire chi è che deve godere della condizionale, mi sembra una esagerazione.

Io ho voluto intervenire in questa discussione unicamente per prospettare i dubbi che in me sono sorti. Pertanto è necessario ricorrere a una specie di automatismo, e non sia concessa la liberazione per cattiva condotta solo al detenuto che compie infrazioni di terzo, quarto e quinto grado. Infatti, è da ricordare che basta la punizione della semplice sospensione dal passeggio perchè il detenuto per sei mesi non possa ottenere la buona condotta. Quindi, richiamo l'attenzione dei colleghi giuristi sopra questi dati di fatto che sono obiettivi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero dare alcuni chiarimenti in relazione alle osservazioni del senatore Giua. Proprio gli inconvenienti da lui lamentati giustificano quella specificazione che è nel progetto. Le posso dire, onorevole Giua, che molte volte il Ministero concede la liberazione condizionale sebbene il condannato abbia riportato non una, ma numerose sanzioni disciplinari, appunto perchè la giustificazione della liberazione condizionale è data dalla presunzione del ravvedimento, di cui la buona condotta non è che un elemento. Se si parte solo dal concetto della buona condotta, si arriva alla conseguenza lamentata che una minima sanzione disciplinare porta all'esclusione dal beneficio. Invece il condannato può essere ravveduto anche se qualche volta si è ribellato alle ingiustizie della vita carceraria. Pertanto la specificazione che è introdotta nella legge va a tutto beneficio del condannato, perchè non si esigerà una buona condotta astratta ed assoluta, ma quella buona condotta che è rilevante ai fini della presunzione del ravvedimento del condannato.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Io credo che si potrebbe risolvere la questione dicendo: « abbia mantenuto condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo se accettano la formulazione proposta dal senatore Magliano.

AZARA. La Commissione l'accetta.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo l'accetta.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Siccome è pacifico che la dizione dell'articolo 176 del Codice penale relativa alla condotta del condannato significava per il Ministro della giustizia, competente finora a concedere la liberazione condizionale, giudicare se quella concessione riguardasse uno che ne fosse degno, cioè che, rientrando nella libertà del consorzio civile, desse prova di ravvedimento, il mio emendamento derivava dalla perplessità e dal dubbio che il presente disegno di legge, anzichè migliorare le condizioni previste dall'articolo 176, avrebbe finito, nella interpretazione degli esecutori o di taluno di essi, col rendere la liberazione una eccezione e provocare maggiori difficoltà. Questa era la ragione del mio emendamento, e siccome è soddisfatta dalla formula del senatore Magliano, ritiro il mio e mi associo pienamente all'emendamento Magliano.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Magliano tendente a sostituire, nel primo capoverso, alle parole: « abbia dato prova costante di buona condotta così da far presumere » le altre: « abbia mantenuto condotta tale da far presumere ». Tale emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il preambolo dell'articolo 1 ed il primo capoverso nel testo modificato. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passiamo ora al secondo capoverso. Il senatore De Pietro ha già svolto un emendamento sostitutivo della lettera a). Ha facoltà di parlare per illustrare la sua proposta di soppressione della lettera b).

DE PIETRO. Onorevoli colleghi, sebbene possa sembrare vano, ritengo mio dovere esprimere il mio pensiero, di dissenso assoluto dal disegno di legge. L'onorevole Gonzales, insigne

relatore, nel rendere le dichiarazioni brevissime e stringate che voi avete udito, si esprime in questi termini: i punti essenziali sono tre, e tra questi tre includeva anche quello che si riferisce ai condannati all'ergastolo. Per la verità l'onorevole Gonzales fino a quel momento non avrebbe dovuto avere alcuna prevenzione perchè non era stato presentato alcun emendamento che risultasse dagli atti, ed io presentando l'emendamento, gli avevo già esposto anche i criteri che mi avevano determinato a presentarlo. E allora l'onorevole Gonzales ha difeso la sua causa in questo modo: contro la provvidenza del disegno di legge si potrebbe dire (e qui ha sviluppato una serie di argomenti di carattere strettamente giuridico). (*Interruzione del senatore Gonzales*). Tutte queste cose, che egli ha riferito, sono poi miei argomenti o almeno suoi argomenti che io faccio miei. Non è, dal punto di vista di stretto diritto, concepibile che l'istituto della liberazione condizionale possa essere applicato anche in caso di condanna all'ergastolo. Ciò significa snaturare completamente l'essenza della condanna all'ergastolo. E infatti lo stesso onorevole Gonzales diceva: la condanna all'ergastolo travalica i limiti della ordinaria condanna; è la condanna eterna; sarebbe quasi, non sappiamo se attenuata o più feroce, una sostituzione della pena di morte.

A questi argomenti di carattere strettamente giuridico, di cui egli in cuor suo, sente l'enorme peso, oppone degli argomenti di carattere strettamente sentimentale che hanno anch'essi il loro valore indubbio, valore immenso; ma che hanno il loro riflesso in un altro istituto: quello della grazia. Se al condannato all'ergastolo si deve lasciare un adito alla speranza, nella legge la speranza si volge alla grazia. Ritengo che in favore del condannato all'ergastolo non possa invocarsi che un provvedimento sovrano, che viene a concretarsi nella grazia, ma non già un altro provvedimento, quale oggi si vuole, di carattere giurisdizionale. Si potrebbe dire che il condannato all'ergastolo è quasi fuori da ogni provvedimento che possa essere preso dagli uomini in sede giurisdizionale. V'è la grazia, e la grazia è già quanto basta per un adito alla speranza. Anche per un'altra considerazione, riflettete: la pena dell'ergastolo può colpire anche un giovane di vent'anni. Si propon-

gono degli emendamenti i quali vorrebbero abbassare il limite per la concessione della libertà condizionale anche dopo venticinque anni di espiazione. Mi pare, onorevoli colleghi, che ci sia un po' di fretta nel considerare la possibilità che si arrivi alla applicazione dell'istituto della liberazione condizionale, laddove può intervenire semplicemente il provvedimento della grazia, dopo lunga espiazione.

Io dico tutto ciò non perchè sia particolarmente ostile a chi ha riportato una condanna all'ergastolo: anzi ammetto che un condannato all'ergastolo possa essersi ravveduto ancor prima di un ladrocinolo che abbia commesso numerosi piccoli furti. Può darsi che in seguito a così grave condanna, e per quell'adito alla speranza che è sempre lasciato all'anima, o per una ispirazione di carattere ultraterreno, il condannato all'ergastolo si sia effettivamente ravveduto anche in un tempo brevissimo.

Ma in questo caso non potrebbe intervenire che la grazia. E voi vedete bene che si tratta di sapere fino a qual punto sia ancora concepibile l'applicazione dell'istituto della grazia, dopo avere stabilito un termine di venticinque anni, per la liberazione condizionale. La grazia, invece, è qualcosa di veramente supremo; essa viene ad annullare la tremenda condanna all'ergastolo, la quale, come diceva il relatore Gonzales, mette l'uomo quasi fuori dei confini della società.

Io invito i colleghi a considerare se non sia il caso di eliminare la facoltà di concedere la liberazione condizionale anche a coloro che siano stati condannati all'ergastolo. E, ripeto, non perchè non meritino altrettanta commiserazione e pietà anzi, diciamo per loro di più, carità; ma perchè ciò urterebbe contro principi di diritto; e non credo che questi siano da obliettere, per la considerazione che altre legislazioni altrimenti si regolano.

Queste le ragioni per le quali ritengo che la condanna all'ergastolo importi preclusione all'ammissione dell'istituto della liberazione condizionale.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Una breve risposta all'onorevole De Pietro. Ricordo al Senato che io, insieme alla collega Bei, ho presentato prima del progetto Varriale un disegno di legge sulla stes-

sa materia, il quale poi è stato assorbito da questo progetto. Io ciò avevo fatto per l'esperienza che ho dovuto subire durante gli anni in cui sono stato rinchiuso in carcere. Durante quel periodo ho avuto occasione di notare l'errore gravissimo che commette la società nel recludere il condannato, senza dargli la speranza della possibilità di ritornare alla libertà e ai propri cari se egli dimostri buona condotta e ravvedimento.

Ricordo inoltre che, nella relazione di accompagnamento al mio disegno di legge, affermavo come premessa che la pena ha carattere di difesa sociale. Dicevo nella specie che noi condanniamo all'ergastolo non per un sentimento di vendetta contro colui che ha mancato, ma per un sentimento di difesa sociale, per difenderci da un individuo estremamente pericoloso, ed anche per intimidazione verso gli altri cittadini. Ora, se pensiamo alla difesa sociale, dobbiamo ritenere che la pena ha raggiunto il suo fine quando il detenuto dimostra di essersi ravveduto durante l'espiazione.

Il carattere di difesa sociale finisce appunto quando questo detenuto ha dimostrato di essersi ravveduto. E allora per quale ragione deve essere tenuto recluso dentro le carceri quando ha dimostrato di essere pentito, e quando dimostri di essere non più quello che la società ha giudicato, ma diverso da quando è stato giudicato dal magistrato? Io domando: per quale ragione volete tener dentro un condannato per oltre trenta anni quando dopo dieci, quindici, venti anni vi avrà dimostrato che non è più necessario che sia tenuto in reclusione? Sotto questo punto di vista non giuoca nessun fatto sentimentale, ma c'è soltanto una convenienza per la società di redimere il condannato. Se non date al recluso la speranza che egli possa riguadagnare la sua libertà mercè la sua buona condotta, voi non potrete avere mai l'emenda del condannato.

Io mi richiamo anche all'opinione del senatore Persico quale Presidente della Commissione di vigilanza sugli istituti carcerari, perchè anche lui si fa fautore di questa riforma della pena degli ergastolani. Egli chiede, perchè il condannato possa ravvedersi, di porre di fronte a lui la prospettiva che, emendandosi, potrà riguadagnare la libertà e la stima dei suoi simili. Ora non è una considerazione di ordine

sentimentale, ma una considerazione di convenienza sociale che deve valere.

E un'altra cosa debbo dire. Quanti sono i condannati erroneamente all'ergastolo? L'altra sera ricordavo in un mio intervento che in Calabria per un omicidio sono state comminate undici pene all'ergastolo e l'autore dell'omicidio è confesso. Ebbene, ci sono dieci persone, perchè una è morta per crepacuore, che sono all'ergastolo. Ora, se esse dimostrano di non essere degne di essere condannate, se un magistrato in sede di liberazione condizionale può anche riparare ad una di queste ingiustizie che sono state commesse, purtroppo, perchè non farlo? Io domando: perchè la società deve rendersi così dura matrigna, così nemica verso i reclusi?

E ricordo un'altra cosa. Oggi nelle carceri vi è questo sentimento diffuso: la società è guardata come nemica perchè il detenuto non ha la prova, dall'attuale regolamentazione carceraria, che la società comprenda il suo stato, la sua condizione di recluso. La società non comprende i sentimenti che lo hanno animato e lo animano tuttavia durante la sua espiazione di pena, perchè non dimostra di avere alcuna considerazione della sua condizione di recluso o di condannato. Questo pensano i detenuti. Essi notano che sono abbandonati a se stessi e che non hanno che quella speranza della grazia dopo che saranno passati oltre quaranta anni di reclusione. E dico questo perchè non c'è stata nessuna condanna all'ergastolo che sia stata graziata prima dei quaranta anni, almeno a quel che mi risulta.

Ora, se noi vogliamo una riforma carceraria degna di tal nome, e degna anche della coscienza giuridica del popolo italiano, degna della nostra tradizione giuridica, non dobbiamo essere noi secondi ad altre Nazioni le quali hanno già dato la possibilità della liberazione condizionale anche ai condannati all'ergastolo. È necessario quindi agevolare i riformatori dell'istituto carcerario col dar loro la possibilità di dire domani ai detenuti una parola di comprensione e di incoraggiamento alla loro rieducazione. Secondo l'emendamento dell'onorevole De Pietro, invece, questo mezzo educativo non ci sarà, ed allora, onorevole De Pietro, lei deve sentire la parola di coloro i quali hanno avuto questa esperienza, che lei forse non ha

avuto. È nell'interesse della società riabilitare quanto più sia possibile il detenuto, e non è questo un atto sentimentale, ma, ripeto, di migliore convivenza sociale.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Nel mio breve intervento di quest'oggi ho accennato a questo argomento dell'ergastolo e, senza volerlo, mi sono trovato d'accordo col senatore De Pietro, il cui emendamento a me era completamente sconosciuto. Vorrei ora aggiungere alcune considerazioni che mi sembrano opportune dal punto di vista pratico.

Non è esatto quanto ha affermato poco fa il senatore Musolino, cioè che quasi tutti i condannati all'ergastolo si sono avvantaggiati del beneficio della grazia solo dopo quaranta anni di permanenza nel carcere. È esatto invece che quasi tutti i detenuti che hanno avuto la fortuna di sopravvivere per una trentina di anni in carcere, e hanno dato prova di buona condotta e di ravvedimento, quasi tutti, alla scadenza del trentesimo anno, hanno ottenuto la grazia, e sono ora fuori, in libertà. V'è poi un istituto che contempla la grazia.

Dal punto di vista pratico i condannati all'ergastolo non sono molti, e non è il caso di creare una nuova disposizione per dare un incentivo agli ergastolani di operare bene per avere la speranza di ottenere la libertà.

Ripeto, c'è già l'istituto di grazia e questo è un incentivo per il detenuto di ravvedersi, e correggersi.

MUSOLINO. Ma la grazia come si dà?

ROMANO ANTONIO. Sì, quando si è scontata buona parte della pena e si è dato prova di ravvedimento. Del resto, secondo il disegno di legge, stando agli articoli approvati dalla Commissione, il detenuto per poter usufruire del beneficio della libertà condizionale dovrebbe aver scontato venticinque anni, e stando all'emendamento del Governo dovrebbe averne scontati trenta.

MUSOLINO. Io domando al collega quale è la sua esperienza carceraria. Quali benefici abbiamo avuto nella rieducazione del condannato? È vero o non è vero che la grazia agli ergastolani viene concessa dopo trenta o quaranta anni?

ROMANO ANTONIO. La mia esperienza carceraria deriva dalle mie funzioni di magistrato. Onorevole collega, noi non dobbiamo preoccuparci troppo degli ergastolani: ciò mi sembra eccessivo. C'è l'istituto della grazia che garantisce quei pochi che danno prova di ravvedimento. Pensiamo piuttosto anche all'impressione che certi provvedimenti destano nel pubblico.

La condanna all'ergastolo deve mantenere il suo carattere di severità; dobbiamo invece preoccuparci della impressione che desterà l'ergastolano liberato. Andiamoci piano.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Nel mio intervento in sede di discussione generale mi fermai lungamente sull'argomento. Rappresenta il mio chiodo solare, chè me ne sono interessato vivamente anche all'Assemblea costituente nella prima Commissione, di cui facevo parte, presieduta dall'onorevole Tupini. Sono ostinatamente ed accanitamente contro l'ergastolo, il cui nome, che sa di tomba, che si schiude, mi fa tremare le vene e i polsi. Ripugna questo sepolcro di vivi alla mia coscienza morale, alla mia coscienza giuridica, alla mia coscienza affettiva. Mi sorprende che qui, nel Senato, nell'anno 1951, quando il diritto penitenziario si evolve verso altre visioni, si possa ancora sentir parlare di pene indeterminate.

Quali sono le ragioni, che si adducono, a sostegno della tesi, che vuol negare la liberazione condizionale ai sepolti vivi? Un avvocato illustre, come l'onorevole De Pietro, si è ora costituito, per puntiglio curialesco, parte civile contro gli ergastolani. Quale sterile e spietata tenzone contro tombe, che torturano, senza luce e senza speranza.

La toga di avvocato non fu mai simbolo di crudeltà!

Io ho sentito sempre, profondo ed invincibile, un sentimento di pietà e di protezione per la gente, che soffre e che è forse innocente, o del tutto immeritevole di pena perpetua.

Quali sono le obiezioni dell'onorevole De Pietro? Ragioni giuridiche, che vincono le ragioni preferibili del sentimento. La liberazione condizionale è un istituto, che deve arrestarsi sull'orlo delle tombe.

1948-51 - DLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

7 FEBBRAIO 1951

Perchè? Perchè per i sepolti vivi, che abbruttiscono fra le gelide pareti di una cella senza sole, può esservi soltanto la grazia.

Ora io domando agli insigni contraddittori: ma la grazia non è un istituto antitetico alla liberazione condizionale, se può ottenersi anche da coloro, che vennero condannati a qualsiasi pena temporanea? Ogni condannato, infatti, ha il diritto di domandare al Presidente della Repubblica o al Ministro di grazia e giustizia il condono totale o parziale della pena. Perchè si vuole stabilire dunque questa differenza iniqua? Perchè questa tortura a danno di torturati? Ma siete o non siete cristiani?

Comunque i due istituti sono diversi nel fondo e nelle condizioni. L'uno è un'atto di clemenza lasciata all'arbitrio del concedente. L'altro ha come base la ripresa morale. La grazia condona la pena. La liberazione condizionale la sospende temporaneamente, cioè la sottopone ad alcune condizioni.

Ma, onorevoli colleghi, ci dimentichiamo della Costituzione? La Costituzione ha affermato un grande principio: la pena ha lo scopo di rieducare, non di far soffrire il condannato. La pena-castigo è stata sostituita dalla pena-emenda. Orbene come potrà mai considerarsi pena-emenda l'ergastolo, pena indeterminata? Come potrà rieducarsi il condannato, che non potrà mai ritornare nella società se non attraverso un problematico atto di grazia?

Non vi accorgete che la vostra tesi viola la Costituzione, che è la legge delle leggi? E viola ancora il principio — accettato oggi da tutte le legislazioni — della pena rieducativa.

Ma — signori — le leggi del sentimento superano sovente quelle del diritto. Le prime sono leggi nate; le altre leggi scritte.

Il detto di Ulpiano del *dura lex* ... poteva trionfare due mila anni or sono, quando, come espressione di forza, il diritto veniva codificato. Ma oggi no. La civiltà si evolve verso la solidarietà umana. Che significa quella dignità della persona umana, di cui tanto si parla, se si creano categorie non di uomini, ma di bruti?

Chiedo che l'emendamento dell'onorevole De Pietro venga respinto dalla coscienza giuridica e sociale dell'Assemblea. (*Approvazioni*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Vorrei richiamare il Senato al ricordo della discussione generale, anzi alle conclusioni di essa. Fu allora proclamato da tutti i banchi e dallo stesso Governo che noi non stiamo creando un istituto pietistico. Non era pietistica la liberazione condizionale alla stregua del Codice Rocco e non è pietistica quella tuttora in vigore regolata dalla legge del 1942 e prorogata dalla legge del 1946, non è oggi, a maggior ragione, una istituzione pietistica quella proposta dai presentatori del disegno di legge. Se valesse la pena di discettare circa il contenuto scientifico di questo istituto, io potrei ricordare all'onorevole Sottosegretario l'opinione che, a mio avviso, pare la più esatta intorno a questo istituto. La buona scienza l'ha sempre considerato come un opportuno correttivo del sistema della pena fissa, quando nella pratica legislativa si è preferito optare per la pena fissa; perchè la funzione della pena, anche prima che ci fosse la disposizione costituzionale, non poteva giustificarsi che come mezzo di emenda del colpevole. Anche prima della disposizione costituzionale sorgeva, quindi, come necessità inderogabile, l'opportunità di esaminare se, ad un certo punto dell'espiazione, fosse utile perpetuarla. Con la disposizione statutaria che noi abbiamo posto a base di questa legge, poichè si tratta appunto di attuare senz'altro il disposto dell'articolo 30 della Costituzione, come si possono ora escludere i condannati all'ergastolo? Se sono emendabili quelli che sono condannati a pene temporanee, come si fa a dichiarare preventivamente e presuntivamente l'impossibilità di emenda per i condannati all'ergastolo? Sarà abilissima la dialettica avversaria ma sarà difficile persuaderci che il concetto della liberazione condizionale sia in funzione della gravità del reato o della pena e non pittosto e soltanto delle condizioni soggettive del condannato. Ci possono essere condannati a lievissime pene nettamente insuscettibili di emenda, e se noi dovessimo per avventura distinguere tra condannati a pena temporanea e condannati all'ergastolo per applicare o meno la disposizione costituzionale, arriveremmo in concreto a negare l'applicazione della norma costituzionale. Per il rispetto di tale principio voterò contro l'emenda-

mento che tende ad escludere dalla liberazione condizionale i condannati all'ergastolo.

MOLÈ SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ SALVATORE. Io devo una breve risposta all'onorevole De Pietro la cui dialettica ho apprezzato.

Non mi avvarrò degli argomenti costituzionali; mi avvalgo solo di questo argomento: si mira all'emenda del condannato e si mira anche alla difesa della società. L'argomento dell'emenda non lo ripeto perchè lo hanno pregevolmente rilevato gli oratori precedenti, ma mi metto dal punto di vista della difesa della società. Ora per me la questione va posta in questi termini: l'onorevole De Pietro diceva che c'è un istituto per gli ergastolani, e questo è la grazia e che la liberazione condizionale non è per gli ergastolani. Faccio osservare semplicemente che con la grazia si tronca la pena e l'ergastolano esce dal carcere e torna nella società libero, mentre con la liberazione condizionale non torna libero perchè è in libertà condizionata.

Questo argomento, secondo me, vale per stabilire che la società si difende meglio con la liberazione condizionale che non con la grazia. *(Approvazioni. Commenti del senatore De Pietro).*

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento De Pietro, data la norma contenuta nell'articolo 27 della Costituzione, il quale dice, al terzo comma, che: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato ». Non possiamo quindi ammettere che esista un solo condannato, teoricamente, chiunque esso sia, che non abbia la possibilità di emendarsi e che non abbia la possibilità della rieducazione. Ora, tanto il testo originale, quanto il testo della Commissione... *(interruzione del senatore De Pietro. Commenti dalla sinistra).* Certamente il senatore De Pietro ha diritto di esprimere il proprio parere e noi dobbiamo rispettarlo.

DE PIETRO. Ma dobbiamo rispettare la legge! Se la condanna all'ergastolo è contraria alla Costituzione, allora la si tolga, ma finchè c'è, dobbiamo rispettare la legge.

AZARA. Non ho mai detto che la pena dell'ergastolo sia contraria alla Costituzione per-

chè la Costituzione, nell'articolo successivo a quello che ho letto poc'anzi, dice solo che « non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra »; non parla certo della pena dell'ergastolo e non c'è dubbio che la pena dell'ergastolo è ammessa, ma non c'è neppure dubbio, dato il terzo comma dell'articolo 27, in cui si dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, che noi non possiamo non tenere conto anche di questo principio fondamentale.

Concludendo, va affermato che l'istituto della grazia, di cui tanto si è parlato qui, è diverso da quello della liberazione condizionale, in quanto che la grazia ha una finalità distinta, cioè quella del perdono, sia immediato, sia a scadenza, ed è affidato al puro e semplice criterio discrezionale del Capo dello Stato. Nella liberazione condizionale viceversa è implicito anzitutto l'accertamento del ravvedimento del condannato. E a tale proposito poco fa io ho avuto occasione di affermare che, se si fosse tolto l'elemento del ravvedimento nell'istituto della liberazione condizionale, si sarebbe soppressa la stessa base di questo istituto.

Ora, se l'istituto della liberazione condizionale è appunto basato sul principio del ravvedimento del condannato, poichè in ipotesi noi non possiamo ammettere che vi sia un condannato, sia pure all'ergastolo, che non possa ravvedersi, noi non possiamo escludere la liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo. Secondo il senatore De Pietro, nell'affermare ciò noi sbagliamo. Può anche darsi. Ma se la maggioranza del Senato crederà che questa sia la via da seguire, io penso che farà cosa opportuna, alla quale credo che anche il senatore De Pietro, da buon democratico, si inchinerà.

L'ergastolo è una pena perpetua, dice il senatore De Pietro. Ma se ad un certo momento, cioè quando sia stato superato il minimo di 25 anni, la società si persuaderà che il condannato si è ravveduto, perchè noi dobbiamo impedirle di liberare sotto condizione il condannato medesimo?

DE PIETRO. C'è l'istituto della grazia.

AZARA. È una cosa diversa. Per la grazia non c'è come presupposto il ravvedimento. Possono intervenire a motivarla altre ragioni che esulano dal principio del ravvedimento. Può essere concessa in quanto il Capo dello Stato si è persuaso che si sia incorsi in un qualche er-

rore giudiziario, specialmente nei processi iniziati, od anche perchè le stesse persone offese sono pervenute in tale stato di spirito da perdonare l'offesa ricevuta, benchè essa costituisca un reato gravissimo, e così via. Si tratta dunque di circostanze tutte estranee al ravvedimento e che il Capo dello Stato ha il diritto ed il dovere di apprezzare con tutto il suo potere discrezionale.

La base della liberazione discrezionale è un'altra: è quella, lo ripeto ancora una volta, dell'accertamento del ravvedimento del condannato. E poichè questo ravvedimento noi in ipotesi lo dobbiamo ammettere anche per il condannato all'ergastolo, noi dobbiamo mantenere anche per lui la possibilità della liberazione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero semplicemente dire che io ritengo che, una volta ammesso l'istituto della liberazione condizionale in relazione al principio costituzionale della finalità della pena, non si possa escludere nessun tipo di pena dalla possibilità dell'applicazione, rispetto ad essa, della liberazione condizionale medesima. Certamente coesistono due istituti, a mio avviso, molto vicini e forse espressione di un unico principio fondamentale. Comunque è certo che il campo di applicazione della grazia è diverso dal campo di applicazione della liberazione condizionale. L'uno non esclude l'altro, di modo che anche se un condannato all'ergastolo fosse liberato *sub conditione* e successivamente, mancando alle condizioni della libertà vigilata, dovesse tornare all'ergastolo, si potrebbe ugualmente far luogo all'istituto della grazia. Sono due istituti collegati, ma distinti. Certo, l'emendamento De Pietro muove da una considerazione che, almeno apparentemente, ha una grande importanza e della quale dobbiamo renderci conto. In definitiva l'onorevole De Pietro sostiene: c'è o non c'è nel nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'ergastolo? è compatibile con la Costituzione l'istituto dell'ergastolo? Sì! Ora, non si contraddice a questo istituto ammettendo la possibilità della liberazione condizionale? Senatore De Pietro, l'importanza di questa legge, che non è affatto una leggina ma una legge di grande importanza (*ap-*

provazioni) è data precisamente dal fatto che noi sostanzialmente, se non veniamo a distruggere o a sopprimere, certamente veniamo a sostanzialmente modificare l'istituto dell'ergastolo, che diventa una pena a tempo indeterminato, e non è più per se stesso una pena a vita, come finora è stato considerato. Su questo punto, che è certamente un punto molto grave ed importante, il Senato deve riflettere, ed è anche per questo che inizialmente facevo quelle considerazioni di opportunità, cioè se è proprio questo il momento, prima di una riforma generale del Codice penale, di introdurre modificazioni che si riferiscono direttamente ad un istituto che sembra di poca importanza, ma che ha ripercussioni veramente della maggiore importanza.

MANCINI. Ma per tutti i reati si può chiedere la grazia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per conto mio lo ammetto. Comunque, debbo dire che il mio consenso alla possibilità dell'applicazione della liberazione condizionale anche ai casi di condanna all'ergastolo e subordinato ad alcune disposizioni che a me sembrano molto importanti, perchè altrimenti, se non fossero approvate queste disposizioni, che ritengo essenziali in questo disegno di legge, le ripercussioni di questa che, ripeto, non è una leggina, andrebbero al di là di quanto qualuno si immagina.

Secondo la Commissione la liberazione condizionale non importa necessariamente l'istituto della libertà vigilata, la limitazione della libertà. Secondo la Commissione la liberazione condizionale potrebbe essere concessa, ciò che non è ammesso dal vigente Codice penale, anche nei casi in cui, scontata la pena, il condannato debba scontare una misura di sicurezza detentiva. Ora, onorevoli colleghi, se noi ammettiamo la possibilità della liberazione condizionale anche in questo caso, in cui il condannato deve successivamente scontare una pena di sicurezza detentiva, se ammettiamo la possibilità della liberazione condizionale anche indipendentemente da una accessoria, ma necessaria, misura di vigilanza, noi finiamo per perdere ogni discriminazione precisa tra l'istituto della pena e l'istituto della misura di sicurezza. Questo è il punto fondamentale della questione.

Io sono favorevole, ripeto, alla possibilità dell'istituto della liberazione anche per la massima pena dell'ergastolo, perchè se tutte le pene hanno quella determinata finalità, evidentemente anche per l'ergastolo vi deve essere questa possibilità. Tuttavia, se noi ammettiamo la possibilità della liberazione condizionale senza quelle condizioni previste dal Codice penale, e da me riaffermate negli emendamenti proposti, non soltanto trasformiamo l'istituto dell'ergastolo nella sua sostanza effettiva, ma modifichiamo in un punto veramente essenziale tutta l'impalcatura e i lineamenti essenziali del Codice penale, in cui si ha una distinzione tra pene e misure di sicurezza. Ora, è esatto che la pena ha per fine la emenda, ma la pena in se stessa, anzitutto, è afflizione, e se noi in ogni caso, e senza limitazione di sicurezza, ammettiamo la possibilità della liberazione, trasformiamo la pena in una misura di sicurezza detentiva, dipendente nella sua intensità e durata, dalla condotta e dal ravvedimento del condannato; sicchè la pena sarebbe in funzione esclusiva della pericolosità, e non sarebbe nè più nè meno che una misura di sicurezza. Se così fosse dovrei fare subito la più ampia riserva, e chiedere che su questioni così delicate e importanti si possa meditare e discutere più ampiamente.

ADINOLFI. La misura di sicurezza è una delle forme di emenda.

GIUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Le osservazioni che ha fatto testè il Sottosegretario alla giustizia mi spingono a fare alcune brevi considerazioni su questo importante problema.

Io non entro nel merito della questione dell'ergastolo o della pena di morte; dico semplicemente che la violazione del regolamento per i condannati alla pena dell'ergastolo, dal punto di vista delle disposizioni di legge, avviene già per le condizioni in cui i detenuti condannati all'ergastolo sono costretti a vivere nei nostri penitenziari. Infatti non v'è penitenziario in Italia, o meglio non vi è ergastolo, dove tutti i condannati siano messi al lavoro, per l'impossibilità pratica di farli lavorare. Ora, è vero che la legge stabilisce la condanna all'ergastolo, ma ammette anche che gli stessi

condannati debbono lavorare. Quindi questa violazione già sussiste nelle condizioni di fatto. Ma non voglio entrare, ripeto, in questa argomentazione. Vorrei solo richiamare l'attenzione del collega De Pietro sopra altri dati di fatto.

I condannati all'ergastolo sono alcune centinaia ogni anno in Italia; le grazie che venivano date prima dal re — non so adesso quante siano quelle concesse dal Presidente della Repubblica — annualmente erano circa quarantacinque o cinquanta. Il collega Azara ha messo bene in evidenza che la grazia è un istituto che esula dalle condizioni della liberazione condizionale, anche per altre interferenze non di carattere giuridico e non di carattere valutativo della condotta del detenuto, che possono avere sempre un appiglio presso il Capo dello Stato.

Ora, io sono sorpreso che un giurista come l'onorevole De Pietro non abbia fissato la sua attenzione sopra questo fatto: che i giuristi dovrebbero tendere ad eliminare tutte quelle cause, quegli imponderabili che sono creati da uomini che rivestono alte cariche dello Stato, ma che possono non essere dei giuristi. Quale è la funzione oggi di noi legislatori e soprattutto di voi giuristi, onorevoli colleghi? Quella di creare degli istituti che pongano questo istituto sotto la giurisdizione degli uomini di legge. Possiamo avere un Capo dello Stato che non è un giurista e che può concedere la grazia al di fuori dei criteri giuridici. Quando vogliamo stabilire la possibilità di redimere i condannati all'ergastolo, il Ministero della giustizia ha di fronte a sè tutte le possibilità di giudicare. Se l'onorevole De Pietro mi dimostrasse che il Capo dello Stato può concedere cento, centocinquanta grazie ogni anno, si potrebbe anche votare il suo emendamento, ma siccome questo non sarà praticamente possibile, allora è necessario che i condannati all'ergastolo non siano dei sepolti vivi, poichè su questo punto noi di questa parte siamo tutti dello stesso avviso espresso dall'onorevole Mancini. E comunque lo Stato dovrebbe porsi in condizione di mantenere questi condannati nelle carceri in condizione di umanità. Siccome questo non è sempre possibile, mi sembra che non dobbiamo avere alcuna perplessità in merito. Pertanto voto contro l'emendamento De Pietro, e a favore della formula della Commissione, che riduce a

1948-51 - DLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

7 FEBBRAIO 1951

venticinque anni la possibilità dell'applicazione della liberazione condizionale ai condannati all'ergastolo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Proporrei che si includesse nel testo l'ultima parte dell'emendamento presentato dal Governo, secondo cui la liberazione non è consentita se il condannato dopo scontata la pena deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva. Ammetto la possibilità dell'estensione subordinatamente a questa condizione. Sono contro l'emendamento De Pietro, a condizione però che non venga approvato il testo della Commissione per quanto riguarda la liberazione senza che questa importi come conseguenza la libertà vigilata, e a condizione che si stabilisca l'esclusione della liberazione per quei reati per i quali la esecuzione della pena deve esser seguita da una misura di sicurezza detentiva.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Desidero precisare a nome della Commissione che la votazione dell'emendamento De Pietro non è preclusiva delle due questioni sollevate dal Sottosegretario di Stato, sulle quali si dovrà votare successivamente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento del senatore De Pietro tendente a sostituire alla lettera a) del secondo capoverso la seguente dizione:

« a) al condannato recidivo, esclusi i casi previsti nei numeri 2 e 3 del capoverso e ultima parte dell'articolo 99 ».

Tale emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del secondo capoverso dell'articolo fino alla lettera a) compresa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la soppressione della lettera b) proposta dal senatore De Pietro e non accettata nè dalla maggioranza della Commis-

sione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Ricordo che il Governo ha proposto di portare a trenta anni il termine previsto dalla lettera b).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per illustrare quest'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di una osservazione già fatta nel suo discorso dal senatore Ghidini. Ammessa la possibilità della liberazione condizionale anche nel caso dell'ergastolo, e tenuto presente che per godere della liberazione condizionale occorre che il tempo da trascorrere ancora in carcere non superi i cinque anni, bisogna coordinare l'attuazione del beneficio della liberazione condizionale nei casi dell'ergastolo e della reclusione a trenta anni. Diceva il senatore Ghidini che non sarebbe accettabile una conseguenza di questo genere, che bastino 25 anni nel caso dell'ergastolo e nel caso di reclusione trentennale occorran egualmente 25 anni. Per queste ragioni il Governo propone trenta anni.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario abbia solo apparentemente un valore pratico.

Vorrei far rilevare all'onorevole Sottosegretario che, in pratica, coloro che hanno riportato condanna di trenta anni e hanno scontato 25 anni di pena, l'hanno espiata per una parte solo teoricamente, perchè hanno goduto, nei venticinque anni, di tutti i condoni, di tutte le riduzioni di pena che durante un così lungo periodo di tempo non saranno di certo mancati. Praticamente quindi si ha che colui il quale ha riportato condanna a trenta anni, attraverso i condoni potrà godere della liberazione condizionale quando avrà espiato in realtà solo 15-20 anni: mentre il condannato all'ergastolo dovrà in ogni caso espiare i 25 anni effettivi. Non pare dunque che ci sia una valida ragione per andare oltre questo limite e si possa aderire, come noi aderiamo, al testo della Commissione.

GONZALES, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONZALES, *relatore*. La Commissione è ferma sui 25 anni invece che sui trenta per

due ragioni: la prima è che il termine anche di anni 25 è così vasto, sono tanti gli anni di sofferenza e di condotta che mi pare che lo sperato ravvedimento o si raggiunge durante questi 25 anni o non si raggiunge più. Quindi il termine è sufficientissimo a stabilire quel criterio di giudizio che è il ravvedimento.

La seconda ragione è questa: le statistiche ci dicono che oltre i decenni la espiazione della pena ha un'influenza così deleteria sullo spirito del detenuto che dargli la liberazione condizionale, cioè restituirlo alla società pensando che sia ancora un elemento recuperabile, anzi recuperato dopo trenta anni di espiazione, è domandare la quadratura del circolo. Dopo trenta anni restituiamo alla società un povero essere che non sarà più pericoloso, ma neanche socialmente apprezzabile.

Per queste ragioni, e sempre perchè questa legge è ispirata al criterio che il diritto non deve essere soltanto giusto ma anche utile, ripeto che la Commissione insiste sul termine dei 25 anni invece dei trenta.

PRESIDENTE. Domando al rappresentante del Governo se insiste nel suo emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la lettera b) del secondo capoverso nel testo della Commissione.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rammento che i senatori Ghidini, Filippini ed altri hanno proposto di aggiungere la seguente lettera:

« c) al condannato a trenta anni di reclusione, quando abbia espiato almeno venti anni della pena ».

Ha facoltà di parlare il senatore Filippini per illustrare quest'emendamento.

FILIPPINI. Il Senato ha votato proprio in questo momento il principio che anche per coloro che sono stati condannati all'ergastolo è previsto il beneficio della liberazione condizionale, purchè abbiano scontato almeno 25 anni di galera. Non so per la verità se noi abbiamo già votato gli altri termini di pena per l'applicazione di questo beneficio. Ad ogni modo noi abbiamo notato una lacuna nel disegno di legge,

poichè in esso non è preveduto quando potesse essere applicato il beneficio della liberazione condizionale a coloro che siano stati condannati a trenta anni di reclusione. Così stando le cose, dal momento che per gli ergastolani è necessario, per godere del beneficio, un termine di pena di 25 anni, come testè ha statuito il Senato, noi stabiliamo nel nostro emendamento che per i condannati a trenta anni di reclusione sia fissato un termine di venti anni di reclusione, cioè un termine proporzionalmente minore.

Confidiamo che il nostro emendamento possa essere accolto dal Senato.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Faccio osservare che con l'emendamento Ghidini ed altri il condannato a trenta anni può avere la liberazione condizionale dopo venti anni, mentre il condannato a 29 anni — in ossequio alla disposizione già votata, che può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato, se il resto della pena non superi i cinque anni — non può essere liberato prima di 24 anni. Questa sarebbe una evidente incongruenza, che non mi pare possa essere accettata; e perciò l'emendamento deve essere respinto.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo di esprimere il proprio parere sull'emendamento dei senatori Ghidini, Filippini ed altri.

AZARA. Onorevole Presidente, la Commissione è contraria all'emendamento per le considerazioni ora esposte dal collega Zoli e che pertanto mi dispenso dal ripetere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Filippini se insiste nell'emendamento.

FILIPPINI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Ghidini, Filippini ed altri, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo al terzo capoverso, del quale il senatore Tessitori ha proposto la soppressione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tessitori per svolgere il suo emendamento.

TESSITORI. Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi, anche se l'ora è tarda, della vostra benevola attenzione per qualche minuto, perchè questo mio emendamento mi pare di capitale importanza se vogliamo obbedire ai presupposti dell'istituto in esame. Ho bisogno di qualche minuto per chiarire le ragioni che mi determinarono a proporre la soppressione del comma terzo dell'articolo 1 del disegno di legge.

Siamo tutti d'accordo in ordine alle finalità del disegno di legge. Che cosa vogliono sostanzialmente i proponenti? Vogliono modificare in meglio l'istituto già previsto dal Codice penale, allo scopo di obbedire ad un comandamento che ci viene da una norma costituzionale. Finora noi abbiamo esaminato due requisiti necessari per la concessione della liberazione condizionale, requisiti che del resto già esistevano nel vecchio istituto preveduto dall'articolo 176 del Codice: durata della pena, minimo di esecuzione della pena al fine di potere introdurre la domanda di liberazione, requisito soggettivo della condotta, tale da far presumere che il riabilitando è ravveduto. Ma in questo comma si riproduce *ad litteram* una condizione obiettiva già posta dall'articolo 176, ed è quella condizione che si erige, novantanove volte su cento, come una trincea insormontabile per il condannato. La condizione è che egli provi di avere soddisfatto le obbligazioni civili che sorgono dal reato, e che sono molte e complesse.

Io vi confesso che la mia esperienza professionale mi ha ormai profondamente convinto che le disposizioni di natura penale devono più che sia possibile non essere subordinate nella loro attuazione alle esigenze e alle pretese, sia pure legittime, di carattere privatistico. Una delle cose più enormi che vi sono nell'attuale Codice penale, è il fatto di avere equiparato la diminuzione della pena in astratto, e quindi anche in concreto, sia nel caso di concessione dell'attenuante generica dell'avvenuto risarcimento del danno, sia nel caso della seminfermità di mente; cosicchè il ricco, o, comunque, chi è in grado, sborsando del denaro, di risarcire il danno, ha diritto ad una riduzione di pena uguale allo sciagurato che si trova sul limitare del manicomio (perchè come sapete, la seminfermità è quella tale condizione individuale per cui la capacità di intendere e di volere è grandemente diminuita). Ora ciò rappresenta un evidente assurdo.

Mentre affermate nella vostra relazione, che « fondamento dell'istituto è la presunzione del ravvedimento del condannato, desunta dalla condotta di lui durante il periodo di espiazione » (e siamo d'accordo), d'altra parte non avete veduto come le finalità che vi proponete vengono ad essere moltissime volte mortificate dalla esigenza alla quale avete acceduto, e cioè che il condannato debba dare la prova di aver pagato le spese giudiziarie, le riparazioni pecuniarie, le spese, in ipotesi, di pubblicazione della sentenza, la prova di aver risarcito la parte lesa. Questo praticamente porta ad una ben dolorosa situazione, che quelli che come me esercitano la professione non possono contestare e cioè che, avvenuta la condanna, passata la sentenza in cosa giudicata, aumenteranno gli appetiti delle parti danneggiate dal reato, fino al punto che molte volte la pretesa del danneggiato assumerà sostanza di pretesa ricattatoria. A conferma io potrei citarvi dei casi in cui poveri genitori proprietari di un campicello e di una casetta, pur di soddisfare le esigenze della parte lesa, si sono privati di quella loro piccola proprietà, rendendosi veramente proletari nel senso etimologico della parola; hanno ottenuto la quietanza di aver risarcito il danno e poi si sono veduti respingere la domanda di liberazione condizionale.

È vero o non è vero che la legge penale non deve se non indirettamente erigersi a difesa del diritto privatistico? Il quale, intendiamoci, se è offeso dal delitto può trovare la sua garanzia anche durante l'istruttoria penale, basta che il danneggiato ricorra al Pubblico Ministero per ottenere l'iscrizione ipotecaria se ci sono beni da ipotecare, basta che ricorra a una domanda di sequestro conservativo, per cui quando il reo ha la possibilità di pagare il danno vi sono le strade indicate dalla legge processuale civile e da quella penale che danno la possibilità di soddisfare anche le legittime esigenze civili.

Ma di solito si arriva alla sentenza definitiva penale senza che in ordine al danno vi sia stata una definitiva liquidazione. Il giudice penale rarissimamente lo liquida, ma rimette le parti al giudice civile; e sappiamo come la procedura civile si prolunghi nel tempo; e intanto colui che è in carcere in attesa della decisione forse finisce con l'espriare la pena. Ora, io suppongo che il beneficio che deriverà da codesto istituto debba riguardare soprattutto coloro che furono condannati a pene miti, perchè sarà diffi-

cile che chi sarà chiamato a decidere della concessione della liberazione — sia l'attuale o la Corte d'appello — sarà difficile dico che la accordi a chi abbia avuto una condanna a trenta anni o all'ergastolo: non facciamoci delle illusioni.

Mi potete rispondere che, sia nel Codice penale che nell'attuale proposta, la condizione obiettiva dell'avvenuto risarcimento del danno si esige, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili.

Domando però chi è che dovrà decidere la misura del danno, dato che è questione impregiudicata. Vi affiderete alla pretesa della parte danneggiata? Ponete il caso di un investimento automobilistico, di un omicidio colposo. Qual'è la misura del danno? E chi deciderà in fase di istruttoria della domanda di liberazione condizionale se ancora non vi è stata sentenza? Può darsi anche che non vi sia nemmeno l'atto di citazione. E allora, come giudicherete se colui che chiede la liberazione sia o no nella possibilità di soddisfare quella domanda?

Perchè dunque vi volete porre in una situazione di non poter applicare i benefici di un istituto, nel mentre qui siamo tutti d'accordo nel volerlo rendere più snello e di più facile attuazione? È chiaro che con una condizione di questo genere, anche se il detenuto ha tenuto una condotta irreprensibile, anche se si presenta con tutte le stigmate del ravvedimento, non potrà mai ottenere la liberazione condizionale.

Onorevole Sottosegretario, lei mi fa segni di diniego, ma mi permetto di rispondere a quel suo diniego dicendo che non è che non mi fidi di una umana interpretazione che darebbe lei; io non mi fido della applicazione che daranno i burocrati a questa disposizione di legge. Pensate. La legge, quando tratta dell'istituto della grazia, non richiede la condizione del consenso della parte offesa, ma tuttavia noi avvocati lo sappiamo per esperienza che è inutile presentare domanda di grazia se non v'è il consenso o la tacitazione della parte offesa dal reato. Ciò dipende dalla prassi burocratica, questa è la verità.

Concludendo affermo che voi non potete subordinare la concessione della liberazione condizionale alla soddisfazione di una pretesa privata sia pure legittima. Con ciò voi mortifichete

reste le finalità che tutti vorremmo raggiungere attraverso l'approvazione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Vorrei liberarmi con una sola proposizione delle argomentazioni svolte dall'onorevole Tessitori a sostegno del suo emendamento. Il testo del disegno di legge riproduce *ad litteram* la disposizione dell'articolo 176, la quale non è la sola del genere nel Codice penale: ce n'è una analoga, fra l'altro, in materia di riabilitazione. Naturalmente tutte le argomentazioni dell'onorevole Tessitori furono prese in esame nel momento della formulazione dell'articolo 176. Lei, onorevole Tessitori, con un acuto emendamento, ha fissato, nello stesso articolo: primo, che il fondamento della liberazione condizionale è costituito non dalla buona condotta carceraria ma dalla fondata presunzione di ravvedimento del condannato. Se c'è la possibilità di riparare al danno immediato del delitto, cioè al danno risentito dal soggetto passivo e non si fa atto di buona volontà, mi pare che si abbia l'elemento specifico negativo per escludere quel ravvedimento. Che poi l'obbligatorietà del risarcimento, esclusa nei casi di impossibilità, possa diventare problematica o difficile per i vari artifici della controparte (è esatto il ricordo di qualche episodio a carattere ricattatorio in questa materia) sarà oggetto di valutazione del magistrato, il quale ai casi di impossibilità, non dipendenti dalla volontà dell'imputato, non riconoscerà forza preclusiva. Il magistrato, nella determinata fattispecie, valuterà la manifestazione di volontà diretta a riparare le conseguenze del reato, come elemento a favore del condannato per invocare la liberazione condizionale, ben sufficiente ad esaudire il voto della legge se altri opponga ingiusto ostacolo all'attuazione di quella volontà. Per questo mi pare che non ci sia ragione di innovare a quel vecchio testo di legge dell'articolo 176 che è poi riprodotto nel testo del disegno di legge Varriale e che la Commissione accetta.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. A me pare che la tesi sostenuta dall'onorevole Tessitori non abbia un fondamento giuridico e non abbia neanche un

fondamento morale, perchè il fatto reato offende due beni: un bene pubblico e un bene privato. Ora se il condannato usufruisce già di un beneficio quale quello della liberazione condizionale per aver dimostrato di essersi ravveduto, deve anche risarcire il danno cagionato salvo che non provi l'impossibilità. Molti si sono schierati a favore del condannato dimenticando le parti offese, ma io rilevo che dovere del legislatore è di difendere i diritti dei cittadini e questi non si tutelano difendendo gli ergastolani per partito preso; bisogna pensare che vi sono delle parti offese. Noi stiamo qui per tutelare la legge non per affossarla. Quindi quando si svolge un giudizio penale, se la parte offesa si costituirà parte civile avrà in sede penale liquidato il danno; oppure non si costituisce nel processo penale e allora eserciterà la sua azione in sede civile. Se non eserciterà nemmeno questa azione vuol dire che avrà rinunciato o che si sarà addivenuti ad una liquidazione commerciale.

Non cavilliamo, non creiamo delle difficoltà solo per la parte offesa quasi per dire ai rei: operate male, fatevi condannare e poi vi tiremo fuori con la liberazione condizionale.

Rientriamo nella realtà; io mi sento male pensando a tutte queste assurdità. Che cosa dirà la pubblica opinione? Essa si domanderà: ma che cosa fa questo Senato? Guardiamo dunque serenamente le cose, non bisogna presentare emendamenti per elargire grazie; noi siamo qui per armonizzare la vita sociale, non per distruggerla. Stiamo perciò attenti a quello che facciamo.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Le considerazioni dell'onorevole Tessitori hanno il loro valore; ed effettivamente, dal punto di vista pratico, può verificarsi l'inconveniente cui io facevo cenno: nel momento in cui si domanda la liberazione condizionale non si sa ancora in qual modo e misura soddisfare i danni civili. Ma ha risposto esattamente il collega Rizzo con delle considerazioni che, contemplando il risarcimento quale dimostrazione del ravvedimento, scalfiscono, se anche non scalzano, quelle del collega Tessitori.

Vale, comunque, per me, una ragione preclusiva, nel rilievo che questa condizione è stata stabilita nel sistema del Codice; anche se si volesse abolirla per l'istituto della liberazione,

rimarrebbe per la riabilitazione. Sarebbe però un assurdo enorme che per la riabilitazione, che è qualcosa di meno, continuasse ancora a sussistere e per la liberazione condizionale no.

È per questa sola considerazione che io nel dubbio, tra la forza delle une e delle altre ragioni, voto contro l'emendamento Tessitori.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Il collega Romano si stracciava testè le vesti inorridito dalle eresie che io avrei formulato e tali da porre in pericolo il buon ordine sociale.

Il mio emendamento però sorge non perchè io non riconosca che uno degli elementi che comprovano la buona volontà di ravvedersi è anche il pagamento del danno alle parti offese dal delitto; non mi sono mai sognato di pensare una cosa simile. Badate però che è una prova che non è prova. Infatti se la presunzione di ravvedimento deve rapportarsi a colui che è detenuto, poichè novantanove volte su cento si tratta di giovani, figli di famiglia, che quindi non sono in grado di risarcire il danno — anche se figurebbero di averlo fatto — la prova che voi chiedete è insussistente.

Chi pagherà saranno i parenti, i genitori.

GONZALES, *relatore*. Niente di male.

TESSITORI. Niente di male, è vero; ma io mi sono opposto a simile disposizione perchè non vorrei fosse come condizione *sine qua non* per ottenere la liberazione condizionale. Che l'aver pagato i danni, le spese, la riparazione pecuniaria, possa costituire uno degli elementi da valutarsi ai fini della concessione della liberazione condizionale, è cosa che io riconosco giusta, ma che me la poniate come condizione obiettiva *sine qua non*...

GONZALES, *relatore*. Salvo l'impossibilità.

TESSITORI. Non vorrei ripetermi. Ho già detto che l'impossibilità si incontra, di solito, con una domanda abbandonata agli appetiti delle parti, e che il giudice chiamato a decidere della liberazione condizionale non saprà come valutare. Quindi non si tratta soltanto di stabilire se il condannato sia in grado di pagare, ma anche quale somma dovrebbe pagare e ciò mentre, com'è nella stragrande maggioranza dei casi, non è intervenuta nessuna sentenza al riguardo. Quindi rimanga pure nella prassi del-

le istruttorie anche questo elemento, allo stesso modo delle altre certificazioni (ad esempio, di essere combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra e altre cose che dalle leggi non sono specificate); ma porre una simile condizione come *conditio sine qua non* alla concessione del beneficio, che, ripeto, deve essere concesso soltanto quando si ravvisa la possibilità del ravvedimento, a me pare che sia fuori della logica e della ragione d'essere dell'istituto.

VARRIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRIALE. Rispondo anche a nome della Commissione alle argomentazioni opposte dall'onorevole Tessitori. Veramente hanno già risposto magistralmente i colleghi Rizzo, Romano e De Pietro. A me sembra che quelle dell'onorevole Tessitori siano preoccupazioni un po' fuori luogo. Quando, infatti, ci facciamo a leggere e meditare attentamente e serenamente il disposto di questo comma, contro cui l'onorevole Tessitori fa le sue obiezioni, dobbiamo desumere che il condannato, che beneficia di questa grandissima concessione che si chiama la liberazione condizionale, o è in condizione di risarcire la parte lesa ed allora è suo elementare dovere il farlo, e avrà saldato il suo debito o, aggiunge il comma, non è in condizioni di potervi ottemperare per la sua povertà e nessuno negherà per questo, la concessione di detto beneficio. Nella prassi, poi, lui avvocato ed io magistrato, abbiamo visto tante e tante volte l'applicazione di analoghi benefici per cui il Codice prevede le stesse condizioni e gli stessi requisiti che vengono richiesti dal detto comma. Anche nel caso del gratuito patrocinio lo Stato interviene concedendo tale beneficio a tutti i cittadini che si trovino in condizioni di indigenza. Per questi motivi sono contrario all'emendamento dell'onorevole Tessitori.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il suo parere sull'emendamento del senatore Tessitori.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento per le ragioni che sono state esposte dai precedenti oratori.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Vorrei fare un'osservazione all'amico Tessitori. La riparazione del danno è

riconosciuta dalla legge, ancor prima che se ne faccia la liquidazione, anche prima del dibattimento, tanto è vero che, per l'articolo 62, come circostanza attenuante è ridotta la pena di un terzo qualora sia stato integrato il danno prima del giudizio. Il danno in quel momento non si sa ancora quale sia e di che cifra: è il magistrato che lo valuta. Non solo, ma la Cassazione ha ritenuto persino che chi ha offerto tutto il suo patrimonio, anche modesto, può avere il beneficio della riduzione di pena per avere liquidato il danno, onde evitare speculazioni e rappresaglie delle parti lese.

Perciò non vi è alcun motivo per modificare il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento Tessitori soppressivo del terzo capoverso dell'articolo 1. Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora al quarto e al quinto capoverso.

Ricordo che in sostituzione di questi il Governo ha proposto la seguente dizione:

« La liberazione condizionale non è consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per illustrare quest'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sono favorevole all'approvazione degli ultimi due capoversi del testo della Commissione. Sono cioè contrario a che si consideri la eventualità di una misura di sicurezza accessoria e non la necessità, perchè in tal caso si trasformerebbe l'istituto della liberazione condizionale in una concessione che non corrisponde più all'istituto stesso; con la conseguenza di introdurre ancora un nuovo elemento che confonde la linea distintiva tra la misura di sicurezza e la pena, perchè, in sostanza, tutte le pene finiscono per diventare delle misure di sicurezza.

Credo che, approvando una norma di questo genere, si vada ben al di là di quello che può

essere il fine limitato, per quanto importantissimo, di questo disegno di legge. Prego pertanto la Commissione di non insistere sul suo testo.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Di fronte alle dichiarazioni che ha fatto il Sottosegretario di Stato, la maggioranza della Commissione dichiara di non insistere nel testo proposto.

VARRIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRIALE. Vorrei far presente all'onorevole Sottosegretario che ci troviamo di fronte a due questioni separate, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 1 presentato dal Governo attiene alla condizione che la liberazione non è consentita se il condannato, dopo scontata la pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva. Nell'articolo primo del nostro disegno di legge si stabilisce, invece, che la concessione della liberazione condizionale non importi, come necessaria conseguenza, la sottoposizione del liberato alla vigilanza di cui all'articolo 230, n. 2, del Codice penale. Essa potrà essere applicata o meno dal magistrato che dovrà decidere. L'ultimo comma dell'articolo 1 dell'emendamento del Governo contiene, invece, una *condicio juris* per l'applicazione del beneficio della liberazione condizionale. Sono due questioni diverse. Esatto è il cenno fatto al riguardo dal collega Rizzo. Non deve confondersi quella che è una condizione per l'applicazione del beneficio della liberazione condizionale con quelle che possono essere le conseguenze immediate e dirette della concessione di questo beneficio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo nel ritenere che si tratta di due questioni distinte.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Qui si corre il rischio, dopo aver fissato, come minimo, la pena di un anno, di accompagnare la liberazione condizionale con la libertà vigilata anche per reati insignificanti. Ora ciò era concepibile quando la liberazione condizionale non era ammessa per pene inferiori a 5 anni. Ma, dopo la deliberazione di oggi, mi pare sia una cosa contraddittoria ammettere la liberazione condizionale per reati di piccola entità ed imporre poi la

libertà vigilata. Sono quindi per il testo della Commissione.

AZARA. Poichè la Commissione ritiene necessario approfondire l'esame della questione, chiedo che la discussione sia rinviata.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze;

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere gli intendimenti del Governo: a) circa la sistemazione degli uffici giudiziari a Nuoro; b) circa il funzionamento degli stessi uffici, che viene ad essere ora definitivamente compromesso con il trasferimento ad altra sede anche del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica, la cui nomina e destinazione per Nuoro erano state fatte appena mesi or sono in riconoscimento, e quale primo atto di rimedio, di una situazione da tempo denunciata come dannosissima ed umiliante per la giustizia; c) circa il fatto che è diffusa nella popolazione l'opinione abbia ritenuto e ritenga il Governo che per il Tribunale di Nuoro, come per altri uffici giudiziari della Sardegna, non sia necessario preoccuparsi o addirittura sia più semplice rassegnarsi a dichiararsi od apparire senza iniziativa e senza potere (301).

MASTINO, OGGIANO.

Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere dal primo se conosca l'illegale agire della Questura di Roma che, reiterata offesa della Costituzione, dal 18 gennaio impedisce l'apertura di una mostra d'arte, alla quale hanno inviato opere sessanta pittori e scultori italiani fra i più illustri, protestando, a beffarda copertura della consapevole prevaricazione di legge, disposizioni del Testo unico di Pubblica Sicurezza non pertinenti nè mai in precedenza invocate ed applicate in uguali contingenze; episodio scandaloso che fondatamente può assumersi come indice dell'intenzione da parte del Governo di estendere anche al campo dell'arte il sistematico dispregio dei diritti di li-

bertà già imperversante in tanti altri campi della vita nazionale; perchè dica il secondo se non ritenga suo dovere indeclinabile opporsi energicamente a tale azione che, invadendo un campo nel quale l'autorità di Polizia non ha nè titoli nè competenza a provvedere, oltraggia con la legge fondamentale della Repubblica valori ed opere altissime, alla cui tutela egli deve gelosamente presiedere (302).

TERRACINI, RIZZO Domenico.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. L'interpellanza che ho presentato insieme all'onorevole Terracini ha per oggetto una questione di larga notorietà e cioè il divieto, per ben due volte frapposto dall'Autorità di pubblica sicurezza, alla Mostra d'arte contro la barbarie. La polizia è intervenuta in tale questione con poteri che noi non riteniamo fondati, impedendo, con grande risentimento degli artisti, che si tenesse questa mostra una prima volta al Teatro delle Arti e una seconda volta alla Casa della Cultura.

Prego quindi la Presidenza di chiedere al Governo quando potrà essere in grado di rispondere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia di comunicare ai Ministri competenti la richiesta del senatore Rizzo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Farò presente ai Ministri competenti l'importanza che riveste l'interpellanza del senatore Rizzo affinché si possa procedere al più presto al suo svolgimento.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Non dubito che l'onorevole Sottosegretario si renderà interprete presso il Governo della mia richiesta, ma, poichè l'oggetto dell'interpellanza riveste un carattere di estrema urgenza, almeno dal nostro punto di vista, rivolgo all'onorevole Tosato la preghiera vivissima di farmi conoscere non più tardi di domani quando il Governo è pronto a rispondere all'interpellanza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Assicuro il senatore Rizzo che non più tardi di domani il Governo farà

conoscere quando potrà rispondere all'interpellanza.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. L'interpellanza che il senatore Mastino ed io abbiamo presentato al Ministro di grazia e giustizia riveste carattere di urgenza. Vorremo sapere quando il Governo è disposto a discuterla.

Faccio presente che il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Nuoro pare siano stati in questo mese trasferiti ad altra sede. Quel Tribunale si trova in condizioni fallimentari, alle quali bisogna assolutamente rimediare.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario per la grazia e giustizia a dichiarare quando il Governo è pronto a rispondere alla interpellanza dei senatori Oggiano e Mastino.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso assicurare gli onorevoli interroganti che il Governo raccoglierà sollecitamente gli elementi necessari, in modo che l'interpellanza possa essere svolta al più presto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Livorno a sospendere il sindaco di Piombino, signor Luciano Villani, e se non ritenga di dover intervenire d'urgenza per porvi riparo, ravvisando i sottoscritti, nel decreto prefettizio e nelle circostanze che lo hanno determinato, un intollerabile atto di ingiustizia perpetrato dal potere esecutivo contro un rappresentante del popolo nel legittimo esercizio delle sue funzioni e una offesa alla cittadinanza e al più elementare costume democratico (1574).

TERRACINI, RIZZO Domenico, MENOTTI, PICCHIOTTI, BARDINI, ZANNERINI.

Al Ministro dell'interno, per sapere quale giustificazione può dare il Governo del provvedimento prefettizio contro il sindaco di Piom-

1948-51 - DLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

7 FEBBRAIO 1951

bino, sospeso dalle sue funzioni per ragioni ovviamente di parte ed in dispregio di ogni norma giuridica e costituzionale (1575).

SINFORIANI, MOLÈ Salvatore, MINIO, CERRUTI, LOCATELLI, FERRARI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza della grave deficienza di vagoni ferroviari in Sicilia, per cui il trasporto degli agrumi e del vino si svolge tra molteplici difficoltà, con grave danno dell'economia siciliana (1576).

ROMANO Antonio.

Al Ministro del commercio con l'estero, per sapere se sia a conoscenza della crisi agrumaria, di cui maggiormente risente l'economia siciliana e quali provvedimenti intenda adottare per la tutela della esportazione agrumaria ed ortofrutticola della Sicilia (1577).

ROMANO Antonio.

Al Ministro dei trasporti, per sapere a che punto di realizzazione trovasi il progetto da tempo preparato dal Ministero dei trasporti per la elettrificazione e il raddoppiamento del binario della ferrovia statale Roma-Bracciano-Viterbo (1578).

MENGGI.

Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio: sul provvedimento preso dagli stessi col decreto n. 15882/8 del 28 gennaio 1951, per sciogliere l'amministrazione della Azienda tramviaria municipale di Torino (1579).

CASTAGNO.

Al Ministro della difesa, per conoscere le cause per le quali fino ad oggi non è stato ancora presentato il disegno di legge sul trattamento economico dei sottufficiali sfollati, già da tempo dallo stesso Ministro comunicato alla categoria e per chiederne la presentazione con ogni urgenza (1580).

PALERMO.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere in base a quale legge il Commissario prefettizio dei comuni di Ariano Polesine e Corbola (Rovigo) ha proibito, diffidandoli, ad alcuni cittadini di detti Comuni di partecipare alle riunioni delle Consulte popolari del Delta Padano (1572).

BOLOGNESI.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se — in relazione all'ordine del giorno a firma Tartufofoli ed altri, accettato dal Governo, svolto durante la discussione della legge 21 ottobre 1950, n. 841 — non ritenga opportuno dare precise disposizioni agli Enti incaricati dell'attuazione degli scorpori perchè tengano conto, per ogni caso, delle eventuali riduzioni da farsi proporzionatamente al numero dei figli, rendendo indisponibili le quote relative (1573).

NACUCCHI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, in conformità al voto espresso da alcuni Comuni, intenda promuovere provvedimenti legislativi per l'utilizzazione coattiva, a fini di sviluppo edilizio, di aree edificabili poste nei centri degli abitati di Comuni popolosi e rimaste inutilizzate senza ragione o per esosità di pretese da parte dei privati proprietari (1574).

JANNUZZI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i suoi intendimenti circa la sistemazione del personale avventizio di segreteria dei Comitati provinciali orfani di guerra, assunti e retribuiti coi fondi dell'Opera nazionale orfani di guerra (1575).

JANNUZZI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e delle finanze, per chiedere la immediata sospensione dei lavori della costruenda caserma delle Guardie di finanza al Belvedere

di Termini Imerese (Palermo), lavori iniziati in questi giorni, malgrado ordinanza contraria delle locali autorità amministrative e nonostante viva esplicita protesta della cittadinanza, la quale vede pregiudicato gravemente il proprio avvenire turistico, offesi i propri diritti civili dal suddetto atto arbitrario che viola anche il disposto dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

I Termitani, giustamente gelosi del proprio Belvedere, che offre ai cittadini e agli stranieri un panorama d'incomparabile incanto, confidano nell'intervento energico e sollecito degli organi competenti, per tutelare quello che è il patrimonio veramente invulnerabile del nostro Paese: la bellezza sovrana del paesaggio (1576).

GIARDINA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda provvedere con sollecitudine alla determinazione delle norme e del programma per gli esami di licenza liceale della prossima sessione, al fine di permettere ai candidati una preparazione razionale ed armonica.

Fa presente che per la ultima sessione di esami i programmi vennero resi noti solamente verso la metà del mese di maggio, costringendo i candidati ad uno sforzo dannoso di studio meccanico ed affrettato (1577).

MOTT, TOMÈ, GUARIENTI, TESSITORI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere a quale punto trovasi la iniziativa per la creazione di due Centri di rieducazione al lavoro per t. b. c. a Napoli ed a Milano, dei quali il secondo è già in via di attuazione, mentre a quello di Napoli non ancora si dà inizio (1578).

RICCIO.

Al Ministro dei lavori pubblici: chiedo notizie circa i danni recati dalle alluvioni in territorio di Montelupo fiorentino e delle Signe, nonchè circa le provvidenze che, per ripararvi, l'amministrazione dei lavori pubblici ha adottato e crederà adottare (1579).

BISORI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina di cinque componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse all'industria privata (1065).

3. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Fede-

razione italiana dei Consorzi agrari (953)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti.